

## CLXVª TORNATA

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione di):	
« Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » . . . . .	5538
Oratori:	
CANNAVINA . . . . .	5565
FRACASSI . . . . .	5553
POLACCO . . . . .	5538
RAVA . . . . .	5557
TOMMASI . . . . .	5564
VENZI . . . . .	5546
(Rinvio della discussione di) . . . . .	5568
Interpellanza (Annuncio di) . . . . .	5568
Interrogazione (Annuncio di) . . . . .	5568
Nomina di un Vicepresidente del Senato . . . . .	5537
Ringraziamenti . . . . .	5537
Uffici (Riunione degli) . . . . .	5568

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e i sottosegretari di Stato per le finanze e il tesoro e per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« La famiglia del senatore Adolfo Apolloni è profondamente grata delle parole espresse

dall'E. V. nella seduta del 12 novembre per il suo carissimo estinto e più particolarmente per avere interpretato il suo ultimo desiderio.

« E pertanto esprime col mio mezzo all'E. V. e agli onorevoli senatori i più vivi sensi del suo grato animo.

« Con perfetta osservanza

« Alfredo Apolloni ».

## Nomina di un vice presidente del Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha comunicato alla Presidenza il seguente decreto :

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

## RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto del Regno;  
Ritenuto che, in seguito alla morte del Vice Presidente del Senato, principe Don Fabrizio Colonna, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro e segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il Cavaliere di gran croce prof. avvocato Raffaele Perla, Presidente del Consiglio di

Stato, senatore del Regno, è nominato Vice Presidente del Senato, per la prima sessione della XXVI legislatura.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

#### Comunicazioni della Presidenza.

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che il ministro dell'economia nazionale mi ha avvertito che verrà in fine di seduta per pregare il Senato di rinviare la discussione del progetto di legge per le tariffe doganali, essendo ancora pendenti trattativo con la Czecho-Slovacchia; in seguito a questo rinvio, secondo ogni probabilità, il Senato terminerà domani sera le sue sedute. Essendovi pertanto vari disegni di legge da esaminare, gli Uffici saranno convocati domani mattina alle ore 11.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » (N. 611).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie ».

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco.

**POLACCO.** Onorevoli colleghi! Le mie prime parole sono di doveroso ringraziamento per la squisita cortesia del Senato che mi fa essere oggi il primo oratore in questo così alto dibattito, mentre io ieri a sera aveva dichiarato di rinunciare volentieri alla parola o di volentieri accodarmi, in caso che avessi deciso di parlare, agli ultimi iscritti; ma così non è piaciuto a voi, onorevoli colleghi, e vi ripeto l'espressione della mia riconoscenza.

Intanto questa per me lusinghiera deliberazione, mentre rivela da parte vostra l'attesa di un formale discorso, attesa alla quale io non saprò corrispondere, accresce la trepidanza che sempre provo quando devo aprir bocca in questa così insigne assemblea. Torno a dire che la mia più che una formale iscrizione - se mi permettete questo linguaggio di stile ipotecario - non era che una prenotazione per l'eventualità che quanto dovevano dire altri colleghi miei della Commissione alla quale ho l'onore di appartenere, mi traesse in causa per difendere idee eventualmente opposte a quelle che essi venissero esponendo. E ciò tanto più quando vidi iscritto il collega Del Giudice dal quale in altra occasione, qui, discutendosi la conversione in legge del decreto Mortara sulla adozione degli orfani di guerra, io avevo profondamente dissentito. Ero allora relatore di quel disegno di legge ed egli aveva su due punti capitali esposto intorno all'adozione idee diametralmente opposte a quelle del decreto-legge di cui invece io mi facevo patrocinatore. Fu grande soddisfazione quindi la mia quando ieri, udendo lo splendido discorso dell'eminente collega, mi avvidi che egli aveva receduto da quella opposizione. Pur rendendo il debito ossequio all'adozione di tipo classico, come egli dice, per il suo fondamento etico-familiare, egli ammetteva che accanto ad essa potesse sorgere un altro istituto, di puro carattere filantropico, quale era configurato nel predetto decreto-legge, e che i due si fondessero assieme in una forma nuova nella quale fosse permesso di adottare una persona anche fino dalla sua prima infanzia anzichè, come dispone il Codice, solo quando abbia compiuto il 18° anno, e si concedesse poi che siffatta adozione, la quale secondo il Codice vigente è irrevocabile, possa invece venir revocata, in più o meno largo numero di casi. Proprio quei due punti capitali contro i quali egli aveva altra volta strenuamente battagliato.

Grande dunque, lo ripeto, la mia soddisfazione quando da sì illustre collega ho ottenuto piena adesione alle idee che già altra volta io ebbi in suo confronto a difendere.

Ma su questo tema della adozione permettete onorevoli colleghi, che qualche breve osservazione ancora io aggiunga.

Oggidì chi ha figli legittimi non può adot-

tare altri: ed è troppo naturale. Egli ha già una famiglia del sangue, non ha bisogno di costituirsi una fittizia. Ma, secondo il nostro Codice, la presenza invece di figli naturali riconosciuti o dichiarati non osta all'adozione. Si può benissimo adottare un estraneo, cioè assumendolo in qualità di figlio legittimo — perchè l'adottato ha perfetta parità di diritti e di trattamento del figlio legittimo — pur avendo già figli naturali, e per di più, riconosciuti. Mentre la legge dovrebbe in tutti i modi allettare il genitore a far ascendere il figlio naturale riconosciuto al grado di legittimo, mediante la legittimazione per susseguente matrimonio, o quanto meno, se questa non sia possibile, impetrando all'uopo il decreto reale, gli permette invece di prendersi quale figlio equiparato al legittimo un estraneo qualunque: con questa enormezza conseguente secondo la legge nostra, che, quando egli verrà a morte, nella successione sua il figlio naturale, sangue del suo sangue carne della sua carne, avrà diritto soltanto alla metà della quota che spetta a codesto estraneo, figlio meramente fittizio. Ecco un punto sul quale io credo necessaria una modificazione del Codice.

Un altro punto che non fu toccato dall'eminente collega è quello che riguarda gli impedimenti matrimoniali. Sempre per quella fisima della adozione classica, che cioè l'adozione deve rispecchiare nella famiglia fittizia di pura creazione civile quella che sarebbe la famiglia vera e propria del sangue, la legge ecco intervenire e stabilire degli impedimenti assoluti, dirimenti, perpetui (oggi che la revocabilità dell'adozione non è ammessa) e questi su larghissima scala: tra l'adottante e l'adottato non solo, ma tra gli stessi fratelli adottivi, se più persone furono adottate dallo stesso individuo, tra il figlio adottivo e la figlia legittima eventualmente sopravvenuta dopo l'adozione.

Disposizione in verità draconiana. Permettete che a tal proposito io ricordi un caso tragico avvenuto alcuni anni fa in una città della Toscana. Due coniugi di nobile lignaggio il cui matrimonio era stato sterile, si erano presi fin dalla prima infanzia in casa propria una trovatella e l'avevano circondata di tutte le cure paterne e materne. Giunta che fu al diciottesimo anno, poichè prima non si poteva secondo la legge vigente, quelle due brave persone si

disposero ad adottarla; ma il capo della famiglia, non dimentico di essere il titolare di un patriato glorioso e desideroso di trasmettere ad un maschio il suo nome e il suo titolo, insieme con la trovatella adottò anche un giovane egregio e lo introdusse nella propria famiglia. I due giovani si innamorarono, ma la legge rigida impediva la loro unione dacchè la famiglia adottiva deve modellarsi su quella vera e propria, e come un fratello non può sposare la sorella così i due giovani adottati non potevano assolutamente unirsi in matrimonio. Quale fu la conclusione? Il suicidio di quei disgraziati.

Orbene questo divieto assurdo e inumano, applicazione eccessiva e inflessibile di una pura finzione, è ormai abbandonato da altre legislazioni. Il Codice germanico e quello svizzero arrivano al punto di tollerare che l'adottante stesso sposi l'adottata, poichè l'impedimento che esiste tra essi non è dirimente ma appartiene alla categoria di quegli impedimenti che chiamansi impedienti, e quindi può essere sanato. Ne viene che il matrimonio è valido e che si intende invece revocata l'adozione.

Ma anche senza giungere fino a questo estremo, una recentissima legge francese del 19 giugno 1923, che ha modificato tutta questa materia dell'adozione in conformità alle esigenze moderne e alla funzione sociale che questo istituto può ancora assolvere, ha cancellato questo impedimento dal novero dei dirimenti nei riguardi dei fratelli ed ammette che in casi gravi possa ottenersene dispensa.

Che più? Quella legislazione che noi dobbiamo additare come tipica per tutto ciò che riguarda la tutela del buon costume in questa materia degli impedimenti, e cioè la legge canonica, che cosa ammette? Io compulso il *Codex iuris canonici*, vera gloria di Pio X che lo ha ideato e del suo successore Benedetto XV che lo ha promulgato e vi trovo due canoni con cui la Chiesa dichiara che in argomento si rimette a ciò che è disposto dai singoli Stati; ammetterà questo impedimento come dirimente da noi, sol perchè secondo la vigente nostra legge esso è tale, ma in Svizzera, in Germania ed ora in Francia per la legge che ho testè ricordata, considera semplicemente l'impedimento come sanabile. Anche questa è una testimonianza di supremo valore

per dimostrare che lo stato di cose su cui ho richiamato l'attenzione degli onorevoli colleghi deve essere da noi al più presto modificato.

E così anche per ciò che riguarda i diritti successori. È troppo il concedere che, se dopo l'adozione sopravvivono figli legittimi, i figli adottivi abbiano la perfetta parità di trattamento con essi, il che contrasta, a mio avviso, con la potestà limitata dell'adottante sull'adottato. Si ha infatti volgarmente un concetto errato di ciò che sia l'adozione presso di noi. Si crede che ormai il genitore del sangue si sia spossessato di tutte le sue potestà. Ma questo non è vero: la patria potestà continua a risiedere presso i genitori del sangue: in altre parole l'adozione com'è oggi costituita nel Codice riproduce l'*adoptio minus plena* del Diritto giustiniano. Stando così le cose, è un po' grave che ove ai genitori adottivi siano sopravvenuti dei figli legittimi, nella successione loro debbano avere parità di trattamento i figli legittimi e i figli adottivi. Così pure è ingiusto, se c'è stato riconoscimento di un figlio naturale da parte del genitore adottivo (riconoscimento il quale può avvenire anche dopo l'adozione) che il figlio naturale abbia un trattamento di inferiorità rispetto al figlio adottivo, non potendo avere che metà della quota che spetta al figlio adottivo.

Inoltre io amerei che ritoccando questo importante istituto non si dimenticasse la proposta che è stata fatta da un eminente professore e consigliere di Cassazione, il Longhi, il quale desidera che accanto a questa adozione di stile antico, più o meno modificata, si accolga anche quella che egli chiama la « piccola adozione », un'adozione, per così dire, a scartamento ridotto. Egli ricorda assai bene ciò che suole avvenire specialmente nelle famiglie rurali, dove è frequente il caso che persone le quali hanno già figli propri prendano dei trovatelli perchè la madre fa ad essi da balia. Queste famiglie non hanno ancora quel ritegno maltusiano che tutti noi conosciamo nelle famiglie dell'alta società e della moderna borghesia, ed anzi vedono nel numero dei figli forze vive onde accrescere la produttività del loro fondo, e tengono anche dopo l'allattamento volentieri questi trovatelli trattandoli come figliuoli. Ebbene, è giusto desiderio espresso dal Longhi che questa usanza che non ha i veri caratteri

dell'adozione, perchè supponiamo di trovarci dinanzi a genitori che già abbiano figli propri, sia presa in considerazione, che non si diano già diritti successori a questi figli d'animo, ma che intervenga anche fra loro e quelli che li hanno accolti in famiglia il diritto reciproco alimentare, ed abbiano il diritto di portare il nome di coloro che li allevarono, anzichè essere costretti a subire la qualifica di « figli di nessuno ».

E vengo ad un altro tema: figli naturali e ricerca della paternità. Io plaudo con tutto il cuore alla franchezza dell'onorevole collega Gallini il quale non ha avuto alcuno scrupolo di andare contro la corrente, ed ha manifestato chiaro e netto il suo pensiero recisamente contrario alle indagini della paternità. Ma io non sono con lui: sto invece con la corrente generale, una corrente la quale ha per sè e scrittori e parlamentari delle più opposte scuole, dei più diversi indirizzi. Si va, per ricordare nomi di compianti giuristi e sociologi, da conservatori come il Gabba, il Filomusi-Guelfi, il Gianturco a innovatori come il Cimballi, che nella « Nuova fase del diritto civile » si faceva pure strenuo difensore di questa idea. E nella Camera dei deputati la accolgono oggi, con latitudine varia, il Meda e il Lollini, entrambi presentatori di disegni di legge sulla ricerca della paternità, pur trovandosi politicamente ai poli opposti.

Non siamo dunque di fronte, caro collega Gallini, ad una tendenza meramente sentimentale, com'ella disse, ma a qualche cosa che affonda le proprie radici nella coscienza giuridica nazionale. Ella ha citato la massima: « Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant ». Ma questo che cosa significa? Significa che, se c'è matrimonio, data la fedeltà della moglie che si deve erigere a regola, e dato d'altra parte il velo impenetrabile onde la natura copre il fatto della generazione, si ha a concludere che in costanza di matrimonio è da presupporre padre il marito. Anche qui del resto il principio non vale che per erigere una presunzione, che non è assoluta, tanto è vero che in taluni casi ammettete pure il disconoscimento della paternità. Quel presunto « pater », in certe ipotesi definite dal Codice, esperisce tale azione di disconoscimento, trionfa e ad onta delle « iustae nuptiae » quella presunzione se ne va.

Dunque per una presunzione, avvalorata dal principio cardinale della fedeltà della moglie, è attribuita la paternità legittima. E perchè allora non volete ammettere che anche altre gravi, precise e concordanti circostanze facciano assurgere alla stessa conclusione che un tale abbia da essere considerato padre di quel tal fanciullo?

Del resto guardiamo la nostra stessa legge. Anche essa di queste presunzioni ne ammette in due casi, perchè l'art. 189 vi dice che sono permesse le indagini sulla paternità nel caso di stupro violento e di ratto, che coincidano con il tempo del concepimento. Ebbene anche qui che cos'è che fa la legge? Una presunzione. Dato il caso del ratto e dello stupro violento sorge potentissima la presunzione che padre del neonato non possa essere che il rapitore o stupratore, quantunque non sia escluso che nel periodo dello stupro o del ratto la donna possa avere avuto rapporti con altri uomini. Dunque vi sono delle circostanze date le quali si può e si deve giungere a questa conclusione per essere dette circostanze gravi, precise e concordanti e tali da poter tranquillamente e senza timore di obbrobriosi ricatti attribuire a quel tale la paternità. Tutto si ridurrà a questione di prudenza, di giusta misura, e qui noi avremo l'insegnamento prezioso del nostro diritto comune. Ricordiamo i principi tante volte ripetuti nelle decisioni delle nostre Rote, della Rota romana, della Rota toscana. Questi venerandi tribunali avevano con molta saggezza precisate le circostanze date le quali soltanto si potesse concludere alla paternità del convenuto: la convivenza *more uxorio*, la custodia del ventre, il possesso di stato da parte del figlio, sempre convissuto con l'asserito genitore, sempre da costui trattato come figlio, e come tale conclamato dalla notorietà pubblica.

A torto purtroppo quando si compilò il Codice abbiamo dimenticata questa tradizione nazionale e ammaestramenti nostrani pieni di saviezza e prudenza, per copiare invece alla cieca il disposto dell'art. 340 del Codice francese che crudamente inibisce la ricerca della paternità. E vorremmo in questo persistere ancora quando la stessa Francia ha fatto di quell'errore onorevole ammenda? Infatti dal 1912 anche in Francia la ricerca della paternità è ammessa, con determinate garanzie e

cautele. Se, dimenticate le nostre tradizioni, abbiamo un giorno copiata la Francia sancendo il divieto perchè non vorremmo copiarla ora che ha cancellato quell'infausto divieto dalla propria legislazione?

Certo tutto dipende in questa materia dal più o meno vasto campo di diritti che dalla paternità giudizialmente dichiarata si vogliono far derivare ai figli. E qui le opinioni degli scrittori e le norme dei vari Codici si dividono in due campi. O si accordano (come è da noi allorchè si tratti di ricerca della maternità, sempre ammessa, e di ricerca della paternità, nei due casi eccezionali dianzi ricordati) tutti i diritti di un figlio volontariamente riconosciuto al figlio il cui genitore è invece dichiarato dal giudice e non semplicemente ristretti a scarsi provvedimenti patrimoniali. Ed è il sistema al quale io plaudo. O invece si accordano, per lo meno nei riguardi del padre, a questo figlio di cui è stata giudizialmente riconosciuta la filiazione soltanto i diritti alimentari, ed anche questi fino ad un certo tempo, fino a che possa provvedere da sè. L'unico onere addossato al genitore è questo, di provvedere alla educazione e al mantenimento del figlio, finchè egli sia in grado di bastarvi con le proprie forze. Ora è naturale che noi troveremo più corrive nell'ammettere la ricerca della paternità e più disposte ad accontentarsi di un apparato di prove minore legislazioni del secondo tipo, le quali anche alla paternità giudizialmente riconosciuta attribuiscono effetti minori. Si è potuto così arrivare fino a quella che il nostro Mortara ha chiamato indulgenza morbosa del Codice austriaco, il quale persino a favore di chi è nato da donna pubblica, che abbia avuto nel periodo del concepimento rapporti con cento uomini, concede la indagine della paternità, nel qual caso la donna, cercando tra le varie persone ai cui amplessi si è data, nel periodo del concepimento, la più facoltosa, instaura contro di essa l'azione di ricerca della paternità e trionfa, perchè la legge si accontenta di questo: che nel momento del concepimento ci sia stato commercio fra i due.

Anche nel Senato belga principi simili furono vivacemente sostenuti da un brillantissimo ingegno, il professore e allora senatore Picard, il quale, sapete che cosa ha allegato per giustificare il concetto che convenga in

siffatta materia decampare da ogni rigore di prova? Il principio del rischio giuridico, estensione o generalizzazione che dir si voglia del cosiddetto rischio professionale per cui nel caso di infortunio sul lavoro, senza indagine di colpa o non colpa dell'industriale, l'operaio colpito da infortunio deve essere risarcito.

Egli ragionò così: tu hai corso un'alea, avvicinando quella tal donna, nè è il caso di concederti l'*exceptio plurium concumbentium*, perchè io non mi domando se il figlio sia proprio tuo o no, ma solo constato che c'è un rischio sul lavoro (*ilarità*) che devi sopportare! È il caso di chiedere, accolti che siano questi principi, a quando il sorgere per parte delle nostre compagnie assicuratrici di un nuovo ramo di polizze contro i rischi nell'esercizio di quel tale lavoro?

Si contenga dunque la cosa entro limiti di ragione, così come ci insegnarono i nostri maggiori e poi accettiamo tranquillamente il principio che risponde a umanità e giustizia e diamo al figlio una volta riconosciuto giudizialmente non quel misero diritto di alimenti, ma ben più estesi diritti di famiglia, quali già gli competerebbero oggidì da noi se fosse volontariamente riconosciuto.

Non posso abbandonare questo tema così attraente, e forse abuso della pazienza del Senato!...

Voci. No, no!

...senza toccare un punto, di cui si fa menzione nella relazione dell'onorevole ministro guardasigilli e che è stato largamente trattato dalla Commissione parlamentare della Camera dei deputati. Questo punto si riferisce ai figli adulterini e incestuosi: voi tutti sapete, onorevoli colleghi, che quando si tratta di figli adulterini o incestuosi non solo non è assolutamente ammessa la indagine nè della paternità nè della maternità, ma non è ammesso nemmeno il volontario riconoscimento. Il caso dei figli incestuosi è fortunatamente assai raro; ma quanto ai figli adulterini la rarità purtroppo è minore. Ora per essi si è fatta strada questa idea, che se non entrambi i generanti erano legati in matrimonio, ma uno solo, quello dei due che era libero al momento del concepimento debba poter riconoscere il figlio adulterino. Come potrà avvenire che si sappia che quel tal figlio ha il marchio e la macchia della

adulterinità? Facilmente possiamo immaginarlo: ammettiamo che in un dato matrimonio, in una famiglia legittima, il padre disconosca un figlio e vinca la causa intentata per il disconoscimento. In seguito a questo si sa bene oramai che quel figlio non è del suo sangue. Posteriormente sorge Tizio, non coniugato, che dichiara di riconoscere il figlio, la cui filiazione legittima era stata disconosciuta: ebbene, oggi si vorrebbe ammettere - e questa è l'idea prevalsa nell'altra Camera - che questo figlio adulterino possa essere riconosciuto.

Io sento tutta l'equità di una tale conclusione, ma non nascondo una certa irresolutezza che è ancora nell'animo mio prima di capovolgere il principio consacrato nel nostro Codice. Principio, badate, mantenuto pure in via di massima anche dal Codice francese, quantunque posteriori leggi, relativamente recenti, vi abbiano in determinate circostanze apportata notevole deroga. Infatti sono pur sempre in vigore nel Codice francese gli articoli 335 e 342, che vietano il riconoscimento volontario e giudiziale di siffatti figli, ma poi, con due successive leggi, la prima del 1907 e la seconda del 1915, si è aperta in questo principio una breccia molto importante per il caso di successivo matrimonio dei due che avevano insieme procreato. È, per esempio, la donna adultera che, rimasta vedova, sposa il drudo. Interviene allora un fatto riparatore del passato, si costituisce tra i due generanti una famiglia legittima, dalla quale par grave oramai che si tenga fuori il figlio generato prima! Ecco un punto sul quale non è stata richiamata nemmeno nell'altro ramo del Parlamento l'attenzione della Commissione. Si potrebbe tener fermo, come nel Codice francese, il divieto di riconoscimento della filiazione adulterina, ma temperarlo nell'ipotesi di successivo matrimonio dei generanti: al che però farei sempre una riserva che è contemplata in una data evenienza nella legge francese del 1915, che cioè non vi siano figli legittimi del precedente matrimonio, perchè se ci son figli legittimi, conclamare e sanare alla presenza loro il torto fatto al loro genitore defunto, tradito dal genitore adultero, parmi cosa grave assai e da non potersi ammettere così alla leggera.

Fortunatamente nel disegno di legge che ci sta dinanzi non si parla soltanto della ricerca

della paternità, che è, lo consento, il punto capitale in questa materia, ma esso autorizza a modificare in generale le condizioni dei figli naturali. E me ne compiaccio, perchè così si potranno modificare altri punti, regolati nella legislazione vigente da disposizioni contro le quali si ribella il mio sentimento di uomo e di giurista.

Avvenuto il riconoscimento o volontario o giudiziario, la nostra legge stabilisce che i rapporti dei figliuoli naturali hanno effetto soltanto per i genitori, e che questi figli naturali rimangono completamente estranei ai parenti del padre e della madre da cui furono riconosciuti o volontariamente o giudizialmente.

C'è chi plaude a questa conclusione. Per esempio il Bianchi nel suo celebrato commento scrive così: Questo è « un principio di evidente ragione, non essendo ammissibile che il fatto arbitrario ed immorale della procreazione fuori del matrimonio (del quale fatto il riconoscimento volontario o la dichiarazione giudiziale che lo supplisce non sono altro che il mezzo di constatazione) abbia ad importare vincoli ed obbligazioni ai parenti dell'autore di quel fatto nè reciprocamente possa attribuirsi loro diritti ». Invece anche qui il diritto canonico ci può bene ammaestrare. Non vi ha certo legislazione nella quale più che nella canonica sia tenuto alto il concetto della santità delle nozze e tuttavia questa legislazione non credette per nulla di offenderlo col riconoscere i vincoli derivanti dalla filiazione naturale non solo fra generante e generato ma altresì fra questo ed i parenti di quello. Io giustifico pienamente ed approvo la disposizione analoga dell'art. 212 del Codice per cui l'adozione induce rapporti fra adottante ed adottato, ma non fra questo e la famiglia dell'adottante, perchè lì siamo di fronte ad una costruzione veramente artificiosa di famiglia, non invece qui dove c'è il vincolo indistruttibile di sangue. Sia pure immorale il fatto della procreazione fuori di matrimonio, come lo dice il Bianchi, ma quanto più non lo sarà la condotta dell'avo che neghi gli alimenti, e lasci morire di fame l'innocente frutto degli amori di una sua figlia tradita, nelle cui vene scorre pure il suo sangue e che porta lo stesso nome di famiglia. La legge non deve coprire con il suo manto iniquità così gravi.

Analogamente io penso che debba cancellarsi

un ulteriore corollario di quella premessa in materia successoria. Oggi se un individuo ha riconosciuto, magari nel medesimo atto, due figli naturali e uno d'essi muoia intestato senza lasciare famiglia propria, la successione legittima ne spetta allo Stato, anzichè all'altro figlio naturale, ossia a suo fratello; sempre perchè il riconoscimento e la filiazione naturale, salvochè per gli impedimenti matrimoniali, si vuole producano rapporti soltanto fra genitore e generato!

E parlo ora dell' assenza. Sulla necessità di modificare le vietate norme intorno a questo istituto siamo tutti d'accordo. All'ottimo progetto elaborato dal mio illustre collega nella Commissione del dopo guerra, prof. Ascoli, l'adesione data con l'autorità che lo distingue dal collega Del Giudice mi dispensa dall'aggiungergli la mia. E col collega Del Giudice in fondo io sono d'accordo anche sul punto riguardante il caso patologico di due matrimoni, nell'ipotesi che l'assente presunto morto ricompaia. Tenga allora senz'altro la prima unione. Forse è in ciò un feticismo per quel principio della indissolubilità del matrimonio del quale io fui sempre e sempre sarò tenace sostenitore. Tuttavia non disconosco la gravità del quesito. E poichè, come ben dice il senatore Mortara nella sua relazione sulla riforma del Codice di procedura civile, noi non siamo ora che in un periodo delibatorio, a cui altri due e forse anche tre momenti succederanno, io non voglio *a priori* escludere che questa mia antica radicata convinzione possa nel caso prospettato finire, dopo ulteriore maturo esame, col cedere di fronte ad altre considerazioni. Delle quali nell'altra Camera si fece strenuo patrocinatore l'onorevole Cannavina, oggi nostro collega, il quale ancora prima che venisse emanato il decreto-legge sugli scomparsi in guerra, presentò la questione, risolvendola in senso diametralmente opposto, cioè per la validità del secondo anzichè del primo matrimonio.

Del resto ricordo come su questa materia fra le due soluzioni estreme stiano altre proposte le quali tutte dovranno a suo tempo vagliarsi, per esempio l'una recentissima del prof. Brunetti, valoroso cultore del diritto civile, secondo il quale, ricorrendo certe circostanze, si dovrebbe dare al potere esecutivo e precisamente al Re (analogamente a quanto avviene per lo

dispense che il Re accorda nei riguardi di certi impedimenti) la facoltà di dichiarare sciolto il primo matrimonio. La questione dunque va studiata e ristudiata; e può esser benissimo che io pure finisca con l'accedere ad una soluzione intermedia che tenga pur conto della gravità delle circostanze.

Ho accennato incidentalmente alla indissolubilità coniugale. Non temete che vi intrattenga sul divorzio. Sarebbe sfondare un uscio aperto il discorrerne per patrocinare in questa sede la indissolubilità del matrimonio, che nessuno intende combattere. Tuttavia mi allarmo al pensiero che ciò che noi concordemente cacciamo dalla porta possa rientrare dalla finestra. E così sarebbe se si attuasse la proposta che ieri ho udito fare dal caro collega Garofalo, seguendo un ordine di idee che nell'altro ramo del Parlamento fu messo innanzi dall'onorevole Ferri. Si vorrebbe ammettere che si dessero dei casi di annullamento del matrimonio per eventi posteriori ad esso, quali ad esempio la condanna all'ergastolo o ad altre pene qualificate dal Garofalo infamanti.

Adagio, io dico, ai ma' passi. Come già dichiarò nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Rossi, relatore della Sottocommissione pel Codice civile, questo equivarrebbe a far entrare di contrabbando un po' di divorzio nella legge che andiamo a stabilire. Un po' di divorzio, sì, perchè è inutile l'usare eufemismi, chiamare annullabilità quel che è veramente causa di scioglimento. Di nullità del matrimonio si parla quando c'è vizio congenito, esistente al momento del matrimonio stesso, e però la sentenza che lo constata e che dichiara la nullità, ha effetto retroattivo: quel matrimonio è come se non fosse mai stato contratto. In ciò è la differenza tra annullamento e scioglimento. Quando si ammettono cause di scioglimento, e non possono essere che posteriori al matrimonio, il matrimonio perdura coi suoi effetti fino a quel momento. Morte e divorzio, là dove è ammesso, costituiscono non causa di nullità, ma la recisione *ex nunc* del filo che fino a quel momento si è svolto e di cui ognuno rispetta e mantiene le conseguenze. Dunque non equivochiamo nei nomi. Il collega Garofalo è troppo eminente giurista perchè, io gli debba ricordare questa differenza; mi sono permesso di richiamarla in questo momento

solo per mettere in guardia chi dovrà redigere la legge in materia, da questa insidia, da questo far rientrare sotto specie di mal propria annullabilità del matrimonio quello che sarebbe veramente un caso di scioglimento e dunque di vero e proprio divorzio. E ripeto, adagio ai mai passi, perchè è questa la sorte fatale di ogni legge che anche in un sol caso abbia ammesso il divorzio, di essere destinata ad allargarsi fino ad ammettere, più o meno larvato, persino il divorzio per mutuo consenso.

E prima di abbandonare anche questo argomento mi si consenta di toccare un altro punto già di per sé delicato, e per me in particolar modo delicatissimo.

Nell'altro ramo del Parlamento, seguendo certe correnti che forse vi erano giunte dalle terre redente, ha fatto capolino l'idea di distinguere tra cattolici e acattolici. Abbiamo avuto l'onor. Rosadi che quanto meno ha chiesto che al principio della indissolubilità del matrimonio in quelle terre non si desse per gli acattolici effetto immediato. Vada per l'avvenire, ma non si applichi subito l'indissolubilità a matrimoni celebrati vigente una legislazione, come l'austriaca, che, come tutti sanno, permette agli acattolici il divorzio secondo la loro legge religiosa.

Ebbene, io sono lietissimo che questo ordine di idee non sia stato ascoltato: non siamo di fronte a semplici rapporti patrimoniali, a contratti che generino diritti oramai acquisiti i quali si impongano al rispetto della legge nuova. Ben altri e più alti principi di ordine ed interesse pubblico qui tengono il campo. Ricordo le ragioni che proprio qui in Senato furono addotte quando si plaudì al Pisanelli che respinse dal Codice nostro l'istituto del divorzio. Si disse nel 16 giugno 1864, « non per motivi religiosi, ma per motivi dettati dall'interesse della società civile il divorzio non deve essere ammesso; della società civile il cui ordine, la cui pace, la cui morale, il cui svolgimento, sentono dai divorzi funesto pregiudizio ». Se così è, non vi può essere mai una regola di morale per la famiglia acattolica e una diversa per la famiglia cattolica, mentre ciò che la legge civile ha da disciplinare è la famiglia italiana, di cui unico è il tipo e l'ideale, e nei sentimenti e nei costumi, sia qualsivoglia la religione che in seno ad essa si pratica.

Ho avuto occasione già, toccando dei figli naturali e dell'adozione, di accennare ad alcune modificazioni da apportare ai loro diritti successori, dacchè il Governo è invitato a legiferare sulla condizione loro in generale. Ebbene, io avrei desiderato che tutta intiera la materia delle successioni ereditarie fosse stata esplicitamente inclusa nel disegno di legge, perchè è una di quelle che reclamano non pochi provvedimenti. Però come è detto nella relazione del collega Scialoja, credo e spero che per altre vie noi arriveremo ad introdurre talune salutari innovazioni anche in ordine al nostro diritto successorio.

Che di esso siano urgenti talune modificazioni, in alcuni punti almeno, senza toccarne le basi fondamentali, è fatto palese da che fu questo uno degli argomenti posti all'ordine del giorno del Congresso giuridico di Roma del 1906 e che ricomparve l'anno scorso nell'ordine del giorno del Congresso delle scienze di Catania. Qualche cosa, torno a dire, spero si potrà fare. Per esempio, noi siamo invitati a risolvere con disposizioni tecnicamente precise delle questioni, dice il disegno di legge, tradizionali. Tutti conoscono, per dirne una, l'annosa questione della quota di fatto e di diritto nella consuccessione di fratelli germani e fratelli unilaterali, Ora con la unificazione delle Corti di cassazione cesserà in proposito l'ostinato dissidio, alimentato da ambigua formula legislativa, per cui la Cassazione di Torino si mantenne sempre rigida nell'adottarne una interpretazione, quella di Firenze nell'adottarne l'interpretazione diametralmente opposta; sicchè l'accidentalità di morire nella circoscrizione dell'una o dell'altra Cassazione faceva sì che gli unilaterali avessero un trattamento più o meno benigno. Ma tuttavia ci sarà dato di eliminare la questione del tutto per l'avvenire adottando una formula chiara ed univoca.

Questi ed altri punti, poichè siamo invitati a farlo, potremo emendare. Per ciò che riguarda i diritti del coniuge superstite, dove in realtà siamo stati sorpassati da altre legislazioni, un punto io credo che potremo tranquillamente modificare senza esorbitare dai limiti che ci sono imposti. Ed è quello di non aspettare nella successione legittima che non vi siano parenti entro il sesto grado prima di dare la totalità dell'asse al coniuge superstite.

Il Codice civile vigente aveva detto che il coniuge superstite ha la totalità dell'asse solo quando non vi siano parenti collaterali entro il sesto grado. Ed era fare una reale concessione al coniuge, poichè allora i collaterali succedevano a tutto il decimo grado. Oggi che la successione loro si è sempre ristretta al sesto grado, bisogna, se si vuol essere coerenti, dare molto prima al coniuge superstite la totalità dell'asse.

A molti altri punti, se non temessi di abusare della pazienza del Senato, potrei accennare. Parlerò di un ultimo solo, rimanendo nel campo del diritto successorio, perchè tocca un argomento dove vi è profonda diversità tra la nostra e la legislazione austriaca. Per indagini fatte presso pratici delle nuove provincie mi risulta che essi desiderano la conservazione del sistema così detto della ventilazione ereditaria.

Quando muore un individuo, l'impossessamento dell'eredità è pel diritto nostro il premio della corsa: chi primo arriva meglio alloggia, attribuendosi da sè la qualità di erede. Il che gli costituirà dei grandi vantaggi, fra cui quello di fungere poi nel giudizio di petizione di eredità da convenuto, lasciando la parte più spinosa di attore, col conseguente onere della prova, a chi è fornito di ragioni poziori. Questo gravissimo inconveniente non è possibile nelle provincie ora ricongiunte alla madre Patria. Lvi interviene sempre il giudice, e fino dal primo momento della morte dell'ereditando. Egli poi emanerà il decreto di aggiudicazione dell'eredità a chi, dietro sommaria indagine, gli appaia avervi realmente diritto. Siffatta ingerenza del giudice può in certi casi parer grave, ma invece è un'azione di tutela di primissimo ordine. Avvocati del luogo mi assicurano che questo procedimento vi si compie con grande speditezza; non vi sono quelle lentezze e quegli impacci che si potrebbero a prima vista temere e deplorare specie ove si tratti di stretti rapporti fra il defunto e i successibili. Tutti si lodano di questo sistema e particolarmente mi compiaccio dell'assenso che in questo momento mi viene da onorevoli colleghi appartenenti a quelle provincie. Amerei dunque che questo punto venisse studiato e credo che un addentellato per farlo non ci manchi, dal momento che noi possiamo coor-

dinare la materia del Codice civile con altre leggi *extra vagantes*. Di queste leggi ne ricordo una: quando si tratta di titoli nominativi del Debito pubblico oggi eccedenti il valore di 5,000 lire, questi titoli non si trapassano soltanto con l'iscrizione nel Gran libro del Debito pubblico agli eredi o legatari, ma occorre l'instaurazione di un giudizio che è analogo a quello di ventilazione. Il giudice interviene, bisogna presentare i titoli in base ai quali si chiede il trapasso ed un atto di notorietà; il Tribunale decide, dopo esaminati questi titoli e l'atto di notorietà, e la sua decisione rimane esposta per qualche tempo in pubblico albo per l'eventualità che degli interessati sorgano a fare opposizione. Solo scorso un certo termine senza opposizioni o dopo che eventuali opposizioni siano state respinte i titoli nominativi vengono trapassati al nome degli eredi o legatari. Ora, dal momento che siamo invitati a coordinare col Codice altre leggi, fra le quali questa che ho testè menzionata, auguro e spero che, allargando un po' le maglie dei pieni poteri, ci sia così offerta l'occasione di introdurre come generale per tutto il Regno questo sistema, anzichè privarne quei paesi che già lo posseggono e se ne compiacciono.

Lascio da parte molti altri argomenti e chiudo osservando che questo procedimento fascista, se così vogliamo chiamarlo, di legiferare, a mio avviso, merita plauso. Si può dire che ad esso ci siamo avviati attraverso quella legislazione di guerra e quella colluvie di decreti-legge dei quali certo io ho tante volte deprecato l'abuso, ma che indubbiamente ci ha abituato a procedere celermente alla soluzione di vitali problemi da gran tempo maturi. È proprio il caso di trarre dal male tutto quel bene di cui è pur suscettibile. La macchina legislativa non procederà più con quella lentezza che era abituale negli anni passati e per effetto della quale avveniva che disegni di legge di una importanza sociale ed economica di prim'ordine si trascinassero dall'una all'altra Camera, cadessero, per poi risorgere nel passaggio non infrequente da una ad altra legislatura od anche semplicemente dall'una all'altra sessione. E non si arrivava mai a capo di concludere su punti intorno ai quali erasi pure formato nell'opinione pubblica e nella coscienza giuridica del paese universalità di consensi. Valga per

tutti un esempio. Ognuno ricorda una proposta che ebbe sempre in Luigi Luzzatti il suo santo protettore, quella dei beni di famiglia o asili di famiglia, come con idilliaca espressione furono detti in qualche legge straniera. Il relativo disegno di legge ch'è una delle tante benemerenze sociali del venerando uomo, non poté tuttavia, ad onta della grande sua autorità, ancora giungere in porto. Si era tentato di farlo in occasione della legge sugli orfani di guerra, ma poi si dovette rinunciare a tale espediente. Ora, o Signori, che coi larghi poteri richiestici si potranno emendare o rifare tanti Codici, compreso quello di procedura civile, sarà venuto il buon momento perchè finalmente il voto si compia. Accanto a quei beni mobili dei quali è vietato il pignoramento, si dica in quel Codice che c'è pure un piccolo fondo, intangibile focolare domestico, sottratto del pari all'azione esecutiva dei creditori. È buona ventura dunque che la vastità dell'opera, a cui siamo invitati ad autorizzare il Governo, consenta finalmente di rompere in questa e in cento altre questioni non più tollerabili indugi.

Onorevoli Colleghi, è molto difficile liberarsi da quelle che ben furono dette le stigmate professionali ed io temo che per l'attrattiva del tema, per la qualità della materia della quale da decenni mi occupo, mi sia lasciato trascinare troppo in quest'Aula ad osservazioni e considerazioni che da gran tempo vo facendo dalla cattedra universitaria e nelle modeste mie pubblicazioni. Lo temo, perchè questo contraddirebbe alla costante mia consuetudine di non indossare la toga professorale fuori dell'Università scordando e facendo scordare la mia qualità di professore quando parlo in altro ambiente o rivesto altro ufficio. Lo temo fortemente, ma se ciò fosse accaduto ve ne chiedo scusa: credetemi che non l'ho fatto apposta. (*Approprazioni vivissime, applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Venzi.

VENZI. Onorevoli senatori, non sarei intervenuto in questo dibattito, così importante per la materia che ne forma l'oggetto, e reso così difficile dall'autorità e dalla valentia degli oratori che mi hanno preceduto, se non mi avesse attratto a parlare un argomento che a me pare di grande importanza, e che ciò nonostante

non ha avuto che lievi e vaghi accenni sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento.

Intendo alludere al diritto internazionale privato, materia che a me sembra importante, specialmente oggidì, quando anche nel campo del diritto pubblico, ove è certamente molto più difficile e delicata, si nota una certa tendenza a stringere viepiù i vincoli che legano i vari popoli, quasi al modo stesso che gli individui di una stessa nazione. E se la Società delle Nazioni, che nel pensiero e nella speranza delle persone di buona fede parve quasi una sintesi, un coronamento morale della grande guerra, nel senso che mercè di essa nuove guerre fossero per l'avvenire evitate o almeno più a lungo procrastinate; se la Società delle Nazioni, dico, sembra non perfettamente adatta a conseguire il nobile scopo per cui fu creata - dipenda ciò da insufficienza di uomini o da immaturità dei tempi - è certo però che essa ha un grande valore come sintomo della rinnovata coscienza sociale, come indizio dell'aspirazione umana verso una maggiore solidarietà dei popoli per il raggiungimento degli scopi generali dell'umanità, come risveglio della coscienza giuridica universale di fronte al vieto egoismo particolaristico delle singole genti.

Nel campo del diritto privato certamente il compito è più agevole.

Anche qui vi è una parte irrealizzabile. Anche qui vi è un desiderio che può ben dirsi utopistico, quello di una universale comunione di diritto, nel senso di organizzazione di tutti i popoli o di molti popoli civili sotto un'unica legge, desiderio che è certamente di impossibile attuazione, perchè è impossibile che diversi popoli i quali vivono di vita propria con propri usi e costumi, con proprie tradizioni e sotto condizioni geografiche, etnografiche, morali e politiche differenti, abbiano leggi uniformi. Però se questo è vero, è pur vero d'altra parte che i rapporti tra individui delle varie nazioni sempre crescono e si moltiplicano in ragione del crescere e del moltiplicarsi dei mezzi di comunione, onde si rende necessario il regolamento giuridico dei conflitti tra le varie legislazioni.

Ecco dunque come sorge il diritto internazionale privato. Quando vengono in contatto e formano fra loro un contratto due persone di diversa nazionalità, con quale legge dovrà regolarsi il rapporto giuridico che così si è posto

in essere? E quando una persona ha beni posti in territorio soggetto a diverse sovranità, quale legge dovrà formare il regolamento giuridico di questi beni?

Come è noto, due sono i metodi con i quali si possono risolvere questi conflitti. O può ciascuno Stato per conto proprio formare le norme opportune, o pur possono due o più Stati mettersi d'accordo per regolare mediante trattati il conflitto tra le loro leggi.

Senza dubbio, teoricamente e dal punto di vista della giustizia, è preferibile il secondo sistema, cioè il sistema dei trattati, perchè con esso si assicura l'uniformità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti, giacchè è naturale che quando v'è un trattato, questo obbliga entrambe le parti contraenti, ed anche i loro giudici e tutti quanti i cittadini, ma quando uno Stato si limita a sancire per conto proprio le disposizioni di diritto internazionale privato, è certo che il vincolo riguarda soltanto i propri giudici e i propri cittadini, ma non i cittadini e i giudici di altri paesi, che possono essere governati da leggi differenti, ed anche opposte.

Fu merito del nostro Mancini aver richiamato l'attenzione degli Stati europei sulla opportunità di mettersi d'accordo per formare un unico ed uniforme regolamento dei conflitti tra le loro leggi. Questa è una delle tante geniali iniziative italiane, purtroppo spesso dimenticate ed anche disconosciute. L'idea del Mancini fu raccolta da parecchi eminenti giuriconsulti di diverse nazioni, i quali si riunirono e formarono a Gand, nel 1873, l'Istituto di diritto internazionale, che da quell'epoca ha sempre continuato la sua opera benefica, e si è reso benemerito del progresso della scienza del diritto internazionale, promovendo ogni anno riunioni e conferenze sopra i più svariati argomenti.

Mi è grato ricordare in questa occasione, che recentemente, alla 30ª sessione di questo Istituto, intervenne anche il nostro illustre e benemerito Presidente, al quale, in quella occasione, fu fatto l'onore, del resto ben meritato, di essere nominato Presidente onorario di quell'Istituto. Il nostro Presidente, con quella attività intelligente e multiforme che lo distingue, ha largito alla scienza una interessante monografia in cui ci rende conto dei risultati di

quella sessione, in specie in relazione al grave problema della doppia tassazione, in materia di diritto internazionale finanziario.

L'opera dell'Istituto di diritto internazionale non cadde a vuoto, il buon seme germogliò e sorse un albero che dette frutti, se non abbondanti, certo buoni.

Voglio alludere alle conferenze tenute all'Aja nel 1893, '94 e '97 e '95 che condussero alla redazione dei progetti di convenzioni sulle seguenti materie: matrimonio, divorzio, separazione personale, tutela, procedura civile, fallimento, successioni e donazioni.

Tutte le potenze europee vi presero parte, ad eccezione dell'Inghilterra. Fa meraviglia l'assenza di questa nazione pur civilissima, assente forse determinata da troppo tonace attaccamento alle tradizioni antiche. Questi progetti, eccetto quelli relativi al fallimento e alle successioni, sono stati ratificati dalle varie potenze ed anche presso di noi sono ora divenuti legge dello Stato, com'è noto.

Se, però, la via dei trattati è migliore sotto un certo punto di vista, sotto un altro punto bisogna considerare gli inconvenienti che pur vi sono. Anzitutto è da considerare la restrizione dell'efficacia dei trattati, i quali naturalmente valgono solo per le potenze firmatarie, e non per gli altri Stati. Quindi pur essendovi trattati con questa o quella nazione, sarebbe pur sempre necessario che si sancissero regole atte a disciplinare i conflitti tra le leggi.

Ma quello che è più importante ad osservare, si è che quando si fanno questi trattati, non sempre, com'è naturale, si può far trionfare la propria opinione e i propri principi; talvolta è giocoforza addivenire a condiscendenze, a transazioni, che possono anche ferire altamente il sentimento nazionale, come è avvenuto — e tutti lo sanno — per il divorzio, che, contrariamente al sentimento nazionale, è riuscito ad entrare quasi di straforo nella nostra legislazione attraverso un articolo di una delle convenzioni approvate all'Aja.

Sono poi da tener presenti la lunghezza del tempo che è necessario per la preparazione, la stipulazione e la ratifica di questi trattati; e ultima considerazione non scevra d'importanza in questo momento, è quella relativa ai calamitosi tempi odierni, in cui le gravi com-

plicazioni internazionali impediscono, e impediranno chi sa ancora per quanto tempo, ai Governi di avere e voglia e tempo di occuparsi di questa materia.

È necessario pertanto seguire l'altro sistema, che consiste, come dicevo, nel regolare, da parte di ciascuno Stato, per conto proprio, i conflitti tra le leggi dei vari paesi. Anche in questo punto spetta all'Italia l'onore del primato, perchè fu il legislatore italiano che per primo dette l'esempio di dettare norme di diritto internazionale privato. L'esempio dato dal legislatore italiano fu seguito poi da altri legislatori, e in specie dal legislatore spagnolo nel Codice civile del 1889, e dal legislatore tedesco nella legge d'introduzione al codice civile del 1900.

Come è noto, le regole del diritto internazionale privato sono contenute negli articoli 6 a 12 delle Disposizioni preliminari del Codice civile, ed in altri articoli sparsi qua e là nelle leggi e soprattutto nell'articolo 58 del Codice di commercio. Queste norme che in principio, al loro apparire, sembrarono anche a scienziati stranieri un monumento di sapienza, e certamente lo erano, hanno naturalmente subito la influenza del tempo, e di fronte al progresso della scienza del diritto internazionale privato, nel campo della teoria, e nel campo della pratica, di fronte al progresso delle più moderne codificazioni, è certo che esse sono divenute bisognose se non di una radicale rinnovazione, per lo meno di emendamenti e di aggiunte.

Io credo che l'occasione del presente progetto di legge sia la più propizia; nè credo si possa pensare che ponga ostacolo il fatto che nel primo articolo di questo progetto di legge non è espressamente contemplata la materia del diritto internazionale privato. Mi richiamerò qui a quello che il prof. Scialoja dice nella sua sobria ma sapiente relazione: « nessuno degli istituti di diritto civile può, anche se non direttamente menzionato, sottrarsi all'opera di revisione; altrimenti la grande opera legislativa iniziata riuscirebbe monca e imperfetta, e l'utilità sua si perderebbe con grandissimo discapito anche del nostro prestigio nazionale ». Ma ad ogni modo, anche se si vuole stare alla lettera della legge, è certo che nella facoltà di procedere a opera di coordinamento e di revisione di tutta la materia del Codice

civile, espressamente concessa nel progetto di legge, vi è quanto basta per la materia del diritto internazionale privato, nelle quale sono da apportare, sì, essenziali emendamenti, ma non si debbono davvero sconvolgere i principi fondamentali.

Tra questi principi fondamentali certamente non deve toccarsi quello della nazionalità, come principio regolatore dei diritti della persona, principio che costituisce una delle migliori glorie della scuola italiana e del suo antesignano, il Mancini; principio che si fa sempre più strada tra gli stranieri, di fronte al principio opposto della legge del domicilio. Il principio della nazionalità è stato dipinto da alcuni come elemento sovversivo, ma questo rimarco si palesa infondato, quando si rifletta, che non siamo nel campo del diritto pubblico, ma nel campo del diritto privato in cui il principio di nazionalità non significa altro che l'attuale sudditanza politica, dimodochè con esso l'attuale ordinamento degli Stati non corre il minimo pericolo. Del resto, anche nella materia del diritto pubblico, questo principio si va facendo più strada e va soppiantando sempre più il principio diplomatico dell'equilibrio. E certamente non noi italiani dobbiamo opporci a questo principio, non noi, la cui storia contemporanea non è altro che un anelito continuo ed indefesso verso la riunione sotto la stessa bandiera di tutti quelli nelle cui vene circola il medesimo sangue, e hanno la stessa origine, le stesse tradizioni, la stessa lingua!

La legge del domicilio che come dicevo, si oppone a quella della nazionalità, quale criterio regolatore dei diritti della personalità, era per necessità adottata in altri tempi, quando vigeva il diritto statutario. Quando gli Stati erano divisi in tante parti, ciascuna delle quali era retta da un proprio statuto, differente da quello delle altre parti, allora era necessario ricorrere a questo principio per determinare il diritto regolatore di ciascun individuo; ma ora che tutti i cittadini di uno Stato sono retti da una medesima legge, questa necessità più non sussiste.

È la legge nazionale, che deve regolare i diritti che attengono alla personalità dei cittadini, perchè è legge plasmata, direi quasi, sui caratteri fisici e morali che distinguono i cittadini di una nazione da quelli di un'altra,

mentre il rapporto di domicilio è una accidentalità mutabile, per nulla è collegata con la formazione della legge.

Ben s'intende però, che quando si dice, che il principio di nazionalità deve essere mantenuto come principio fondamentale regolatore del diritto internazionale privato, ciò s'intende relativamente ai diritti che si ricollegano alla personalità umana, e cioè precisamente allo stato, alla capacità delle persone, ai diritti di famiglia e ai diritti di successione. Ma quando i diritti della personalità non siano in questione, oppure quando il rispetto di questi diritti non sia compatibile con l'interesse pubblico del luogo nel quale si vogliono far valere, allora deve necessariamente riprendere impero la legge territoriale. Ciò avviene per quasi tutta la materia dei diritti reali e per alcune obbligazioni, specie nel campo del diritto commerciale. Nel resto, ripeto, deve tenersi fermo il principio di nazionalità, già sanzionato dal nostro legislatore, e che trionfò anche nelle convenzioni dell'Aia.

Se però in questo punto è da mantenersi fermo il diritto vigente, in altro punto si deve apportar ad esso una sostanziale modificazione; nel punto, cioè, relativo alla reciprocità. Già il prof. Scialoja vi ha accennato nella sua relazione. In questo punto è certo che il nostro legislatore fu di una generosità veramente eccessiva. Per quanto dura sia la sorte, per quanto duro sia il trattamento che una legge straniera faccia ai cittadini italiani, il nostro legislatore ne prescinde totalmente, e ammette in ogni caso i cittadini stranieri a godere degli stessi diritti dei cittadini italiani, e obbliga i giudici italiani ad applicare la legge straniera, come se lo stesso favore le leggi italiane sempre godessero presso i giudici stranieri. Questo trattamento è eccessivo, e se ad esso può in teoria plaudirsi, in vista dell'alta idealità cui s'ispira, è certo che in pratica dà luogo ad inconvenienti gravissimi. Se non altro, il principio della reciprocità quando fosse ammesso, gioverebbe come incentivo, come eccitamento alle altre nazioni per ammettere i cittadini italiani a quei medesimi benefici a cui, le leggi italiane ammettono gli stranieri. Non è certamente un bene che il cittadino italiano sia lasciato senza difesa di fronte alle arbitrarie ed eccessive disposizioni di leggi straniere. Pur troppo le le-

gislazioni estere contengono non infrequentemente tali disposizioni, ispirate ad eccessiva diffidenza verso le giurisdizioni di altri paesi, oppure ad un eccessivo orgoglio nazionale.

Basta che io ricordi al Senato un solo caso tipico: quello del famoso articolo 14 del Codice civile francese, in virtù del quale lo straniero, solo perchè abbia contratto obbligazione con un francese, può essere convenuto avanti ai tribunali francesi, per quanto manchi qualunque titolo od elemento atto ad attribuire giurisdizione ai giudici francesi. E così, ad esempio, un francese che, stando in Italia, faccia un contratto con un italiano può, tornato che sia in Francia, chiamare l'italiano avanti i giudici francesi per il solo fatto che egli è francese, quantunque il convenuto abbia domicilio e residenza in Italia, quantunque l'obbligazione sia sorta e debba eseguirsi in Italia, quantunque i beni mobili o immobili, che formino oggetto dell'obbligazione, siano situati in Italia. Disposizione questa esorbitante, che tutti gli autori, anche francesi, condannano, e che il Laurent non esitò a definire *tout à fait exorbitante du droit commun*. È necessario dunque stabilire il principio della reciprocità, se non altro perchè i legislatori stranieri vadano piano nel formulare simili disposizioni, ed all'occorrenza si possa render loro la pariglia.

Questo principio della reciprocità non è del resto nuovo al Senato, giacchè nel 1913 il senatore Rolandi-Ricci presentò un progetto di legge tendente appunto a stabilire la reciprocità nei riguardi della esecuzione delle sentenze.

L'articolo unico di quel progetto così era formulato: «La forza esecutoria delle sentenze pronunziate a favore di stranieri può essere consentita in Italia solo quando sia fatto uguale trattamento alle sentenze dell'autorità giudiziaria italiana nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza della quale è chiesta l'esecutorietà in Italia».

Occorre dunque stabilire questo principio; ma altre lacune vi sono, alle quali desidererei accennare brevemente, se la pazienza dei colleghi me lo permette.

Voci. Sì, sì.

VENZI. Oltre il conflitto tra le leggi, dirò così, sostanziali, cioè tra le leggi che regolano

sostanzialmente un dato rapporto, può verificarsi conflitto tra le disposizioni di diritto internazionale dei diversi paesi. In altri termini, il giudice che si trova innanzi a una regola sancita dalla propria legislazione, secondo la quale a un dato rapporto debba essere applicata la legge straniera, dovrà applicare la legge straniera che disciplina sostanzialmente quel rapporto, oppure dovrà applicare la norma straniera di diritto internazionale privato che eventualmente può delegare, o rinviare ad altra legislazione il compito di disciplinare quel rapporto?

Così, ad esempio, la capacità delle persone è, secondo il nostro diritto, regolata dalle legge nazionale. Ora che cosa dovrà farsi, quando la legge nazionale della persona di cui si tratta, disponga che la capacità delle persone debba essere regolata secondo la legge del domicilio?

Questa è una questione molto discussa dagli autori di diritto internazionale, e si chiama la questione del « rinvio », appunto perchè la soluzione di essa, o, per meglio dire, il compito di stabilire quale sia la legge che debba regolare il rapporto, può essere rinviato da una ad un'altra legge.

Dagli uni si dice che quando la legge stabilisce che per regolare un dato rapporto si deve aver riguardo alla legge straniera, questa si deve applicare nella sua totalità, e non è possibile fare distinzione tra leggi formali o sostanziali, o leggi di diritto internazionale privato; altri ribattono che la regola di diritto internazionale privato è data al giudice del proprio legislatore, il quale dichiara quale sia la legge che deve regolare un dato rapporto, e non delega ad altra legge questo compito.

Se questa questione, importantissima per le conseguenze gravi che possono derivare dall'una o dall'altra soluzione, si dovesse risolvere in *iure condito*, propenderei per la seconda soluzione, principalmente per la ragione che certamente l'intenzione del legislatore italiano fu quella di disporre che la legge a cui esso rinviava per la soluzione del rapporto, era quella che lo regolava sostanzialmente, perchè non vi era nelle altre legislazioni la codificazione del diritto internazionale privato; quindi il nostra legislatore non poteva riferirsi a leggi che non esistevano.

Ma ora si tratta *de iure condendo*, e va tenuto conto dei gravi inconvenienti che possono verificarsi con questa soluzione; e cioè che in questo modo, ad esempio, dato il caso che si applichi ad uno straniero domiciliato in Italia il suo diritto nazionale, mentre secondo la sua legge dovrebbe applicarsi la legge del domicilio, ne avverrebbe la stranissima conclusione che il medesimo rapporto viene dal giudice italiano giudicato secondo la legge straniera, mentre dal giudice straniero sarebbe stato giudicato secondo la legge italiana. Stranissima conseguenza che fu evitata dal legislatore tedesco con questa disposizione, che cioè, quando ad uno straniero si debba applicare la sua legge, e secondo questa legge sia applicabile la legge tedesca, questa dovrà senz'altro avere applicazione. Soluzione del problema forse troppo semplicistica e troppo unilaterale, ma che dovrà certo tenersi presente nello studiare questo argomento.

Un altro punto molto controverso è quello della qualificazione del rapporto giuridico. Quando l'applicazione di una o di altra legge dipende da un fatto semplice, come la situazione di un immobile, o la data, o il luogo di un contratto, nessuna questione; la questione sorge quando la determinazione della legge da applicare dipende dalla definizione giuridica del rapporto.

Ad esempio, la nostra legge dispone che i beni mobili sono regolati dalla legge nazionale, gli immobili dalla legge territoriale. Ma quale è la legge secondo la quale si dovrà decidere se l'oggetto della contestazione sia mobile od immobile? Altro esempio: le successioni sono regolate dalla legge nazionale del *de cuius*, le obbligazioni dalla legge del luogo; dato un contratto ambiguo che non si sa bene se appartenga all'una e all'altra materia, il contratto successorio, con quale legge si deciderà se questo contratto appartenga alla materia delle successioni o a quella delle obbligazioni? Altro esempio: il contratto tra assenti, dovrebbe regolarsi, secondo la nostra legislazione, con la legge del luogo dove fu concluso; ma con quale legge si determinerà il luogo con cui si deve ritenere concluso il contratto tra assenti? Vi sono un'infinità di questi problemi. Ora, certamente non può applicarsi senz'altro l'una o l'altra legge, perchè così non si farebbe che

pregiudicare la soluzione della questione; il rapporto si trova in quel momento in un terreno neutro, quasi fosse una nave in alto mare, al di fuori di ogni giurisdizione.

È questo un argomento da studiare. Io riterrai preferibile l'opinione secondo la quale il giudice deve applicare la legge sua propria, cioè la *lex fori*, perchè se il legislatore ha detto che ad un dato rapporto deve applicarsi una determinata legge, in tanto l'ha detto, in quanto si è formato un determinato concetto di quel rapporto; questo concetto il giudice deve aver presente per istabilire la legge dalla quale il rapporto deve essere regolato. Ma su questo punto si presenta una questione gravissima. Può darsi che il diritto interno non contenga nessuna regola per decidere un determinato rapporto: ciò avviene per il diritto di nazionalità. Noi, abbiamo, e tutte le altre potenze l'hanno ugualmente, una legge sul diritto di cittadinanza; ma la legge sulla cittadinanza definisce chi è cittadino e chi è straniero, e così la nostra legge dice chi deve ritenersi italiano e chi straniero, ma nè la nostra legge nè le altre danno i criteri, nè li potrebbero dare, per decidere se lo straniero appartiene ad una o ad un'altra nazionalità.

Ora, data la tendenza di tutte le legislazioni, ad accapparare od incamerare, direi quasi, quanti più cittadini è possibile, può avvenire benissimo che alcuno, con la legge russa alla mano, dimostri che egli è russo e lo dimostri perfettamente bene; mentre d'altra parte si può dimostrare egualmente bene, con la legge americana alla mano, che è americano. In questo caso il giudice come farà quando deve applicare la legge nazionale, o stabilire se quel tale è russo od americano? Sono tutti problemi questi gravissimi, su cui dovrà fermarsi l'attenzione di chi attenderà alla riforma dei codici.

Un altro problema pure gravissimo nei riguardi della nazionalità è quello che si riferisce al cambiamento di nazionalità che dà luogo a infinite dispute. Quando si cambia nazionalità, che succede dei diritti anteriormente goduti? Sembra che possa adottarsi la soluzione che si basa sul criterio del diritto quesito, nel senso che il cambiamento di nazionalità non possa nuocere a rapporti già definitivamente stabiliti, nè attentare a diritti già entrati definitivamente a formar parte del pa-

trimonio della persona. Il contrario è a dirsi, naturalmente, delle mere, aspettative o speranze.

Altro punto da chiarire è quello dell'articolo 8 delle disposizioni preliminari. Secondo questo articolo le successioni sono regolate dalla legge nazionale e si aggiunge «in qualunque luogo siano i beni». Questa aggiunta ha dato luogo a questioni infinite, perchè se la legge del luogo in cui i beni ereditari sono situati dispone diversamente, se dispone, ad esempio, che devono esser regolate dalla legge territoriale, è evidente che la sentenza del giudice italiano che ha giudicato sulla successione, non potrà avere effetto in quel luogo dove la successione sia regolata da una diversa legge.

Certo che in nessun altro campo, come in quello delle successioni, le norme adottate da ciascuno Stato per conto proprio, sono insufficienti. Sarebbe necessario che gli Stati si ponessero d'accordo per un uniforme regolamento delle successioni ereditarie. La successione è una unità, un'*universitas juris*, come dicevano i romani, e non è possibile che lo stesso patrimonio vada soggetto a regole diverse a seconda che i singoli beni si trovino in uno o in un altro Stato.

Lo stesso si dica per il fallimento, in materia commerciale. Anche per il fallimento sarebbe opportuno che le varie nazioni si ponessero d'accordo per regolare in modo unico tale materia, quando le attività e le passività fallimentari si trovano in diversi territori.

A proposito del diritto commerciale, vorrei dire una semplice parola sull'articolo 58 del Codice di commercio, che dà luogo a questioni infinite. Nella sua relazione, ottima sotto ogni punto di vista e molto diligentemente e sapientemente redatta, l'onorevole Supino si meraviglia che di questo articolo non si sia tenuto conto nel progetto preparato dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Vivante. Io veramente credo che si sia bene fatto a non introdurre in un progetto di Codice commerciale una disposizione di diritto internazionale privato; perchè è bene che tutte le disposizioni di questo diritto siano raccolte in un corpo unico, che ha la sua sede naturale in un titolo preliminare al Codice civile, come è stato fatto nel Codice spagnolo e nel tedesco,

e come si è fatto anche nel Codice italiano, il quale nel titolo preliminare contiene disposizioni che si riferiscono a tutti i diritti, ed anche al penale. È naturale che se la materia dell'articolo 58 trova luogo nel Codice di commercio, ciò avviene perchè questo Codice è di recente formazione. Ma chechè debba dirsi circa la sua ubicazione, è certo che la materia disciplinata dall'articolo 58 del Codice di commercio dovrà trovare sede anche nella nuova legislazione.

In merito a questo articolo 58, non mi pare di poter essere d'accordo con l'onorevole professor Supino, il quale ritiene che dovrebbe dichiararsi esplicitamente che in materia di commercio si deve sempre applicare, in riguardo alla capacità delle persone, la legge del luogo in cui il contratto è stato concluso. Questa è l'interpretazione che l'onorevole Supino dà all'articolo 58 e debbo riconoscere che con lui è la maggioranza degli scrittori. Ma vi è anche una corrente non dispregevole che, con la frase: «requisiti essenziali dell'obbligazione commerciale» frase sulla quale si poggia quella interpretazione, non crede che il legislatore abbia voluto alludere anche alla capacità, perchè non può dirsi che la capacità sia un requisito essenziale dell'obbligazione commerciale, mentre è un requisito essenziale di tutte le obbligazioni.

Ad ogni modo, è inutile fare delle questioni sul diritto vigente; ora si tratta di modificare il diritto, e per conto mio, io esprimo il parere che non mi sembra che sia il caso di apportare una così grave eccezione al principio di nazionalità in materia di capacità delle persone.

Io ritengo invece che sia opportuno limitare questa eccezione alla materia cambiaria e alle altre materie affini; ma estenderla a tutta la materia commerciale, a me sembra eccessivo. Per le società ad esempio, non ve ne sarebbe alcuna ragione. Quando un individuo contrae società con un'altra persona, si informa subito o quanto meno ha l'obbligo di informarsi della sua solvibilità, delle sue attitudini, e così via; o perchè non dovrebbe aver anche l'obbligo di informarsi della sua nazionalità e della capacità secondo la sua legge nazionale?

Con questa osservazione ho finito il mio dire. Vi sarebbero molti altri punti controversi, ma

non voglio abusare più oltre della vostra benevola pazienza. Quanto ho detto, credo che basti a dimostrare la necessità che anche nel campo del diritto internazionale privato si svolga l'opera emendatrice e riformatrice della legislazione civile, così coraggiosamente e sapientemente iniziata dal ministro Oviglio. E termino con l'augurio che anche in questo campo l'opera ricostruttrice faccia veramente onore alla nostra cara Patria, e sia degna delle sue gloriose tradizioni, della sua rinnovata civiltà, del suo sicuro avvenire! (*Approvazioni vivissime, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Fracassi.

FRACASSI. Dirò pochissime parole, unicamente per dar ragione dell'emendamento da me presentato, emendamento molto semplice dal momento che si compone di una sola parola.

Il Governo ha deciso di modificare i Codici. Ora se vi è materia che sia di competenza del potere legislativo, è precisamente questa; ma poichè non sarebbe agevole discutere i Codici articolo per articolo il Governo ha chiesto che il Parlamento deleghi ad una Commissione i suoi poteri a questo scopo. Nel disegno di legge che ci sta dinanzi, questi poteri, da delegarsi alla Commissione, sarebbero limitati all'esame dei progetti definitivi, a riguardo dei quali la Commissione dovrebbe dare il suo parere. Pare a me che restringere il compito della Commissione in questi limiti, significhi sminuire eccessivamente la potestà che il Parlamento deve delegare alla sua Commissione. Il Parlamento non è un'accademia scientifica che faccia delle discussioni teoriche sopra le diverse questioni che riguardano i codici e consigli una o l'altra soluzione; il Parlamento è un corpo deliberante. Cosicchè mi pare che non sia neppure nella facoltà del Parlamento delegare una funzione che non è di sua competenza. Questo è il motivo per il quale io mi sono permesso di presentare un emendamento che sostituisce la parola « approvazione » alla parola « parere ». E io augurerei che il Governo accettasse questo emendamento. Credo che la Commissione non avrà difficoltà ad accettarlo perchè aumenta i suoi poteri. L'accettazione dipende solo dal Governo; chè se questo non accettasse l'emendamento, trovo che sarebbe meglio sopprimere addirittura l'art. 2. Per l'art. 1 il Governo ha

facoltà di emanare nuove disposizioni e di modificare i Codici con tutti i poteri che gli occorrono; inutile quindi che vada a domandare il parere di una Commissione, parere del quale non è obbligato a tener conto. Poichè può succeder facilmente quello che succede per i pareri del Consiglio di Stato. C'è una quantità di provvedimenti che per legge non possono avere vigore se non hanno riportato il parere del Consiglio di Stato. Ora molte volte accade che il Governo domanda il parere del Consiglio di Stato perchè imposto dalla legge e poi non ne tiene nessun conto. Il provvedimento ha vigore ugualmente, perchè la legge che impone la richiesta del parere è stata nella forma rispettata. Questo succederà anche pel parere delle Commissioni parlamentari. Perchè questo non accada, auguro che il Governo non faccia difficoltà ad accettare il mio emendamento.

E poichè ho la parola, vorrei fare una raccomandazione alla Commissione che ha riferito sul Codice di commercio. A un certo punto della dotta relazione del senatore Supino dove si tratta dell'amministrazione delle società per azioni si dice che la Commissione si è preoccupata di salvaguardare gli interessi delle minoranze e scrive: « quanto al modo di far valere le responsabilità, specie allo scopo di impedire alla maggioranza di sacrificare la minoranza e i diritti dei singoli, fra i due sistemi quello del Codice vigente, secondo il quale l'azione di responsabilità non può essere esercitata se non dall'assemblea, e l'altro che vorrebbe accordare l'esercizio anche ai singoli soci, il progetto ne adotta uno intermedio: stabilisce che l'azione possa essere promossa anche da una minoranza rappresentante il quinto del capitale sociale ». A me pare che questo sistema non offra una garanzia sufficiente perchè, date le cifre altissime dei capitali che ora hanno la maggior parte delle società anonime, il formare una minoranza che rappresenti il quinto del capitale sociale è una cosa assai difficile. Quindi vorrei raccomandare alla Commissione di abbassare questo limite del quinto al decimo o all'ottavo come è stato ammesso per altre facoltà riconosciute ai soci. Con questa raccomandazione che ritengo molto utile nell'interesse della severa amministrazione a a vantaggio di tutti gli azionisti chiudo il mio dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommasi.

TOMMASI. Non è senza esitazione che prendo la parola in questa discussione, anche per la scarsa fiducia che ho di essere seguito su quanto forma oggetto di mia profonda convinzione. Confido tuttavia che l'argomento che verrà esponendo potrà influire in qualche maniera a dissipare quello che può essere un grave dubbio di interpretazione. Mi richiamo in massima al lucido discorso dell'onorevole nostro collega Garofalo, che trovava insufficiente la semplice enunciazione degli Istituti del Codice civile che vogliono modificare, in quanto quella enunciazione non è accompagnata da un concreto progetto di riforma, dal quale possano ricavarci le direttive a cui il Governo intende ispirarsi nell'assolvere il richiesto mandato, offrendo modo così al Parlamento di pronunciarsi intorno ad esse. Ed aggiungeva l'onorevole Garofalo che la rilevata insufficienza si appalesa tanto più notevole, in quanto manca qualsiasi ragione di urgenza valevole a giustificare il metodo prescelto nel domandarsi l'autorizzazione legislativa alla riforma, e quando, da altra parte, non vi ha traccia precisa di quella che dovrà essere la portata, la estensione della riforma.

Codeste osservazioni del collega Garofalo mi hanno incoraggiato a prendere la parola per sottolineare il grave dubbio che la stessa nostra autorevolissima Commissione non ha potuto dispensarsi dal prospettare per volerlo risolvere, come lo ha risoluto, con criteri di larga, anzi di larghissima interpretazione; che io però reputo assai pericolosa, a riguardo di un Codice - che poi è il Codice civile - il quale in tutte le sue parti e nel suo tutto deve poggiare su basi granitiche per la sua perfetta ed assoluta costituzionalità. Intendo riferirmi al contenuto del numero 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

L'onorevole Guardasigilli, nella limpida relazione con la quale accompagnava la presentazione alla Camera di questo disegno di legge, diceva: « Vi hanno istituti regolati dal Codice civile che non rispondono all'esigenze della vita moderna e sono in contrasto con la nostra coscienza giuridica... sulla necessità della cui riforma da tempo esiste presso di noi unanime consenso ». Ciò va detto - continuava l'onore-

vole ministro, « soprattutto dei seguenti istituti: assenza, condizione giuridica dei figli naturali, adozione, tutela, trascrizione, prescrizione ».

Senonchè, passando la relazione a dare ragione della opportunità « di emendare gli articoli del Codice che tuttora danno luogo a questioni tradizionali o che sono riconosciuti tecnicamente imperfetti » dice: « Un saggio cospicuo di ciò che si possa fare anche in questa direttiva nella revisione della nostra legge fu dato dai progetti per una legge uniforme delle obbligazioni, che sono stati preparati, in seguito ad iniziativa italiana, da un comitato di giuristi italiani e da un comitato di giuristi francesi, composto di illustri rappresentanti della scienza e del Foro, tra i quali è da ricordare, a cagion d'onore, l'attuale Presidente della Repubblica. Si intende unificare per quanto è possibile il diritto delle obbligazioni, che è la parte dei Codici civili che si riconosce dover essere comune ai popoli dello stesso grado di civiltà e uniti da quotidiani rapporti sociali ed economici. L'opera è già avanzata, essendo ultimati i progetti relativi alla parte generale delle obbligazioni ».

La relazione dell'onorevole Rossi, presidente della sotto-Commissione del Codice civile dinanzi alla Camera, sottolinea questo concetto, questo proposito, di riformare anche l'istituto delle obbligazioni e dei contratti in genere. La relazione ministeriale, dice l'onorevole Rossi, porta un esempio cospicuo di emendamenti di un intero istituto, cioè il progetto per una legge uniforme delle obbligazioni a fine di ottenere che il diritto delle obbligazioni divenga comune a tutti i popoli di simile mentalità sociale, uniti fra loro da costanti rapporti economici ». Non basta, poichè la relazione continua: « Ma si potrebbero aggiungere molte altre questioni, sebbene meno importanti, che la giurisprudenza per lo più decise in modo quasi uniforme ». Manifestamente l'onorevole Rossi ha inteso riterirsi alla parte del disegno di legge diretta a fare emendare gli articoli del Codice civile che danno luogo a questioni tradizionali. Ed infatti l'onorevole Rossi addita a mo' d'esempio e di contributo personale a questioni varie, che si riferiscono a diversi istituti del Codice.

Onorevoli senatori, noi siffattamente entriamo a vele gonfie nel concetto di potersi mutare l'intero Codice civile, senza limitazioni, mal-

grado che nel disegno di legge si elenchino determinati istituti da modificare. E tanto si è trascinati per codesta china, di volersi intendere che su tutto possa estendersi la riforma, che testè nello splendido e magistrale suo discorso il senatore prof. Polacco ha accennato se non fosse il caso di « allargare le maglie » del disegno di legge per penetrare, malgrado l'attuale suo testo, nell'istituto delle successioni.

Su cotesto tema, della estensione della delega legislativa, la nostra Commissione non ha potuto dispensarsi dal rilevare il grave dubbio, che deve averla travagliata, mentre essa si accingeva a risolverlo, come lo ha risoluto in senso lato. Dice la relazione Scialoja: « Ma dovrà forse dirsi che degli istituti non espressamente menzionati sia vietata qualunque riforma? Se così fosse - continua la relazione - la grande opera legislativa proposta rimarrebbe necessariamente tanto imperfetta, che si perderebbe una gran parte della utilità sua, non senza discapito della dignità del nostro Paese. Se l'Italia imprende la rinnovazione dei propri Codici, è assurdo che si prestabilisca che il Codice civile debba essere un prodotto abortivo ».

Questo è vero: ma è vero pure che, perchè ciò non avvenga, il Governo deve avere poteri non da meno di quelli richiesti per la riforma di altri Codici. Il propositoci disegno di legge chiede di poter riformare il Codice di procedura civile, il Codice di commercio, il Codice per la marina mercantile, mentre per il Codice civile, si enunciano soltanto determinati istituti da emendare. Nè parrebbe prudente ritenere che l'aggiuntavi facoltà di coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, autorizzi a modificare per intero il Codice civile.

Modifichiamolo, dico anch'io. Riconosco la rappresentata necessità della riforma; ma introduciamo nel testo della legge una parola che lo consenta. Non dobbiamo farlo attraverso interpretazioni, che potranno determinare gravi conseguenze in sede di giudizio, potendosi elevare la grave questione se una data modificazione introdotta, per esempio, in tema di successioni o in tema di obbligazioni o in altra materia, rientri nel mandato legislativo.

Io, quindi, vorrei proporre l'emendamento del n. 1 dell'articolo 1° del progetto di legge;

mentre trascurabile cosa mi sembra il dovere per questo ritornare il progetto stesso alla Camera, stante il difetto di ogni urgenza e trattandosi soprattutto di una delle più notevoli e addirittura delle più grandi riforme: quella del Codice civile.

Senonchè, ove non si consenta di battere costesta via maestra, mi si appalesa, più che conveniente, necessaria una affermazione, per voto del Senato, che i termini del disegno di legge sono tali da includere e comprendere quanto è nei manifestati intendimenti del Governo e del Parlamento. Ciò non può essere e non è tutto quanto si richiede per impegnare il magistrato a dover seguire la relativa interpretazione. Ma, se non è tutto, è molto, moltissimo, per l'autorità del voto del Senato, tanto più perchè espressamente dato a spiegazione del proprio assentimento al disegno di legge.

Mi riservo, quando avrò udito sull'argomento il pensiero dell'onorevole ministro, e quello della Commissione, di presentare se non un emendamento, un ordine del giorno diretto precisamente a questo: ad affermare col voto del Senato la necessità che il numero primo dell'articolo primo sia emendato, ovvero, e per converso, di non essere ciò necessario, in quanto nel disegno di legge vi è tanto per quanto basta a che il Governo s'intenda autorizzato di toccare questo, quello e quel qualunque altro istituto giuridico, benchè non espressamente menzionato.

E non insisto altrimenti su questo ordine di idee e passo ad altro.

Ieri l'onorevole Berio manifestò l'opinione contraria all'introduzione nel codice di commercio della forma di società detta a garanzia limitata.

Il di lui parere collima con quello del relatore della Camera sull'argomento; mentre per contrario, il relatore della nostra Commissione, l'illustre professore Supino, si dichiara favorevolissimo a tale forma di società: ed io mi ci associo, controbilanciando le due opposte correnti.

In verità l'istituto non può dirsi nuovo, giacchè noi ve lo troviamo in embrione nell'articolo 76, n. 3 del Codice di commercio vigente, relativo alle società anonime per azioni e per quote. L'azione è assolutamente diversa dalla quota. La quota rappresenta un apporto di capitale nella società da parte di una determi-

nata persona; non così l'azione, che è circolare e negoziabile, senza il consenso della società. Della anonima per quote si trova non più che un accenno nell'or detto n. 3 dell'articolo 76, senza sviluppo di essa nelle successive disposizioni del Codice. Onde apparve quasi come un doppione dell'anonima per azioni ed è rimasta quindi quasi senza applicazione pratica. Il guardasigilli Mortara volle che una Commissione, nominata nel 1919, studiasse la riforma del Codice di commercio.

La Commissione, in una elaborata relazione, che ha riscontro in un progetto completo di riforma del Codice di commercio, introduce nettamente e disciplina questa forma di società a responsabilità limitata. È a notare che il tentativo fatto dal nostro Codice del 1882, con lo avere adombrata tale forma di società, trovava a quel tempo riscontro nella legislazione inglese, la quale conteneva, con propria struttura, siffatta società. Questa in prosieguo di tempo, ebbe largo sviluppo. Fu nel 1892 introdotta nel Codice tedesco e poi nel Codice austriaco. Al presente è in preparazione un analogo progetto di legge in Francia, giacché nell'Alsazia e Lorena l'istituto della società a garanzia limitata ha largo seguito. Il progresso che l'istituto ebbe in Germania e in Austria fu addirittura vertiginoso. Nello stesso anno 1892 che apparve nel Codice tedesco, sursero 60 società a garanzia limitata, che salirono a 27 mila nel 1914. Esse vennero aperte a qualunque specie di commercio e d'industria e disciplinate in maniera organica.

Introdotta la stessa forma di società in Austria con legge del 1906, fu adottata con imprevedibile rapidità, ed è popolare nelle provincie da noi redente.

Quale la portata di questa forma di società? Quella per la quale vi è un apporto limitato che rappresenta i limiti della responsabilità dei soci; i quali, però, danno il proprio nome alla società e, a differenza delle anonime, esercitano una personale influenza nell'amministrazione della società, col credito loro individuale. Questa forma di società è circondata da garanzie che attingono un po' alla società in nome collettivo, e un po' alla società anonima; hanno i vantaggi dell'una e dell'altra ed assumendo, con un proprio tipo, una funzione e fisionomia economica propria, si prestano all'as-

sociazione dei medi capitali e ad essere applicate nelle industrie e nei commerci di non grande portata. E quando, come nel progetto Vivante e suoi collaboratori, se ne limita, se ne circoscrive l'azione e la funzione, essa può ottenere delle fortune nel campo industriale e commerciale, precisamente perchè, ripeto, dà modo ai medi capitali di esplicare funzione economica.

E poichè ho la parola, desidero di non omettere una raccomandazione su quel che potrà essere l'indirizzo sostanziale, fondamentale della riforma del Codice di procedura civile. La collaborazione in essa del maestro del nostro procedimento civile è arra dell'immane successo, onde il foro ed il paese s'aspettano un Codice che segni quanto di più progredito vi sia nel regolamento dei procedimenti giudiziari, al fine della massima speditezza e della lealtà del contraddittorio. A questo duplice intento io limito i miei voti.

I giuristi sono informati che la commissione del dopoguerra, e per essa la sottocommissione presieduta dall'illustre professore Chiovenda, ha formato un progetto di riforma del procedimento giudiziario civile. Ispirandomi ai concetti informativi di esso, poichè ne fui modesto collaboratore, esprimo l'avviso:

1° che il giudice nel processo civile non debba essere un automa, mosso meccanicamente dalla volontà delle parti, ma sia chiamato invece ad essere partecipe attivo del rapporto civile, essendo esso un organo dello Stato, interessato a rendere giustizia nel miglior modo e presto;

2° che lo svolgimento di questo rapporto venga indirizzato ad un sistema misto di oralità e di scrittura, facendosi pure opera onde l'oralità s'integri colla concentrazione in poche e vicine udienze delle attività processuali e con la immediatezza.

Nella Camera dei deputati l'onorevole Sacchi nella sua relazione in argomento si preoccupa, e molto giustamente, della necessità che si trovi modo, ad un dato punto del procedimento, di chiudere il contraddittorio, per evitare agguati e sleali sorprese: poichè è diffuso il sistema (benchè assai poco corrispondente alle norme codificate e men che mai alla legge di riforma del procedimento sommario del 1901), per cui si presentano in giudizio non altro

che delle comparse conclusionali scheletriche; l'udienza si riduce normalmente ad un mero passaggio di carte, ricevute meccanicamente, con niun prestigio dell'autorità che vi presiede; e la difesa si svolge soltanto in note dopo l'udienza, con le quali spesso e molto spesso, se non pure sempre, si muta addirittura l'indirizzo della causa.

Io posso testimoniare come in qualche Corte, vigenti gli attuali ordinamenti, si sia trovato modo di poter soddisfare a quelli che sono i voti ora manifestati dall'onorevole Sacchi, - che poi sono universali - quelli cioè di fare eseguire in udienza - in una prima, in una seconda ed eventualmente in una terza udienza - lo scambio anche reiterato delle comparse, dichiarandosi in tal momento chiuso il contraddittorio e messa la causa a relazione per la orale discussione in successiva udienza; la quale veniva immediatamente seguita dalla decisione del collegio giudicante, resa possibile e facile del tempestivo contraddittorio e dalla non dispersa utilità della orale pubblica discussione. Metodo questo che è da augurarsi venga sanzionato dalla legge di riforma per la quale oggi discutiamo.

Domando indulgenza al Senato, se forse abuso del suo tempo, per rilevare come ieri l'onorevole Gallini espone che la Cassazione unica oggi si trovi e possa ancora più trovarsi nella condizione di essere - uso la parola dell'onorevole Gallini - congestionata di lavoro per i molti ricorsi che le incombono. Ho voluto subito darvi ragione del numero dei ricorsi pendenti ed ho avuto notizia che a tutto il 12 del corrente novembre la Corte di cassazione aveva presso di sé 2425 ricorsi e che si calcola le perverranno ancora dalle Corti soppresse altri 3000 circa. Onde un complesso di lavoro di 5400 e più ricorsi; oltre a quel qualunque altro numero di nuovi ricorsi in quotidiano arrivo. Non so di quanto personale la Corte di cassazione sia stata nutrita e se cotesto personale possa dirsi sufficiente al bisogno, per modo da porre l'unico supremo collegio nella condizione di smaltire il rilevato accumulato e di porsi al normale di quella che potrà essere la dotazione ordinaria dei ricorsi da giudicare. Mi intrattengo su questo argomento per sottoporre all'onorevole guardasigilli una mia idea, che però trova utile riscontro in un precedente

legislativo assai recente. Nello scorso anno, essendosi demandati alla Corte dei conti in sezione semplice e speciale i ricorsi per le pensioni di guerra, che nel momento in cui si legiferava raggiungeva il numero di circa 20,000, fu proposto dall'Ufficio centrale - presidente l'onorevole Perla ed io relatore, e la proposta divenne legge - di autorizzare che la sezione speciale potesse dividersi in turni, da funzionare contemporaneamente. Una sezione che si sdoppia una o più volte e funziona in altrettanti turni nello stesso giorno e nella stessa ora. Penso che pur con la maggiore buona volontà, a tenersi udienza tutti i giorni feriali della settimana, non soltanto dall'unica attuale sezione civile, ma anche dall'attesa seconda sezione civile, non possa in breve tempo smaltirsi tanto enorme mole di lavoro. Onde l'onorevole ministro vorrà esaminare nella sua saviezza se non sia da adottare il temperamento escogitato ed attuato per la Corte dei conti.

Ho accennato ad una prima e ad una seconda sezione del Collegio supremo. Intendo così manifestare in proposito una mia non nuova idea che ebbi altra volta a rassegnare al ministro del tempo, e, per mancata opportunità, rimasta inattuata; quella cioè che, a similitudine della ripartizione del lavoro fatta per legge tra la prima e la seconda sezione penale, a ciascuna delle due sezioni civili convenga attribuire una competenza propria in determinate materie; per guisa che automaticamente si verificchino le assegnazioni delle cause alla prima o alla seconda sezione. A cagion di esempio: la prima sezione potrebbe occuparsi di tutte le questioni di diritto pubblico, di diritto tributario, di asse ecclesiastico, di leggi speciali ecc. e la seconda sezione potrebbe avere il resto. L'uniformità della giureprudenza sarebbe facilitata.

Ed ho finito, domandando venia se ho intrattenuto eccessivamente il Senato (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rava.

RAVA. Onorevoli senatori, l'ampia ed importante discussione fatta sopra il grave argomento della riforma dei Codici italiani e l'attenzione vostra intensa alle belle e dotte orazioni deve avere ormai stancata la vostra mente. Lo comprendo; e perciò - poichè vengo

ultimo a parlare - mi limiterò ad intrattenervi soltanto su alcuni punti che non ho sentito trattare da altri. E ciò tanto per seguire e l'ammonimento dell'onorevole ministro guardasigilli, che nella sua bella relazione chiede alle Assemblee di svolgere idee e proposte, che saranno tenute in debito esame da lui e dalla Commissione tecnica per i Codici; e per seguire anche i propositi e gli inviti della nostra autorevole Commissione, e anche ciò che mirabilmente scrive l'onorevole Boselli in quella sua mirabile sintesi di tutte le questioni che si presentano dinanzi a noi e che forma il tessuto connettivo, per così dire, della sua breve, luminosa relazione, nella quale prelude con lode all'opera dei suoi colleghi; lode autorevole codesta alla quale anch'io mi associo di cuore.

Riforma grave è questa. Emendazione del Codice civile e nuovi Codici di procedura civile, di commercio, e della marina mercantile. Tutta la vita giuridica. Ma in sostanza noi abbiamo qui sentito parlare quasi esclusivamente, di questioni relative al Codice civile e meno assai, o nulla, degli altri Codici. Qualche cosa si è detto del diritto commerciale, si è lodata la riforma del « Registro delle ditte » ed un po' si è parlato delle Società anonime, sia delle vecchie, che hanno bisogno di essere regolate e frenate, anche per tutela degli azionisti ignari (io presentai qui un progetto nel 1904 che dorme ancora) sia delle nuove, nelle forme che dobbiamo ereditare dalle province felicemente ricongiunte alla madre Patria; forme che suscitavano qui, ad un tempo, e dubbi ed ammirazione, perchè somigliano (e non sono) forme di società in accomandita.

Di alcuni istituti invece non ho sentito parlare. Non ho sentito dir parola, ad esempio, della marina mercantile: e il silenzio mi è dispiaciuto, tanto più che abbiamo dinanzi la proposta di un « Nuovo Codice della marina mercantile » presentataci dalla nostra Commissione con una bella densa relazione dell'onorevole Rolandi-Ricci, che in questa materia è maestro, fatto esperto dalla sua grande città - Genova - nella quale esplica l'attiva opera sua, città che per gli studi di diritto marittimo e commerciale è sicura maestra, ed ammirata, da tutti gli italiani.

A questo nuovo Codice della marina mer-

cantile io rivolgo un pensiero cordiale, anche per una ragione personale; poichè domanderò un altro Codice nuovo che non è compreso nè ricordato affatto nelle proposte ministeriali. E ne dirò, con breve parola, i motivi volti essi pure all'interesse dell'agricoltura e delle classi lavoratrici tutte.

L'onorevole senatore Boselli si è fermato, con compiacenza, sull'agricoltura, forse sapendo di interpretare l'animo dei senatori, che amano questo argomento, mostrando per esso una particolare simpatia; e ha dato così prova di conoscere a fondo gli urgenti bisogni, le condizioni vere d'Italia; l'onorevole Boselli, dico, si è fermato con evidente compiacenza sulle questioni dell'agricoltura, ed ha raccomandato che nella riforma dei Codici « si tengano in conto studiosamente i voti, e si agevoli l'opera degli agricoltori » Ed ha perfino lodato l'esempio della Lombardia, quasi riesumando, nella bella forma italiana, le parole che Carlo Cattaneo giovane scriveva nei suoi mirabili saggi di economia politica. E ha ripetuto il voto pel credito agrario e fondiario da agevolare per rinnovare e costruire case ed eseguire bonifiche e ottenere progressi necessari. Ed io prendo al balzo la parola dell'onorevole Boselli il quale, bene interpretando il pensiero di tutta la Commissione, ha voluto difendere gli agricoltori, e non farli diventare d'improvviso « commercianti », per una serie di atti. La novità avrebbe imbarazzato la loro feconda e proficua opera. La relazione fa rapido cenno del Registro o del *Libro fondiario*, ottimo dove è istituito.

Buon cenno a grave tema!

Ed è fatto a proposito dei rapporti tra Codice civile e agricoltura, per chiarire proprietà e possesso della terra, e dar sviluppo e frazionamento della proprietà, che in certe regioni è opera ora necessaria, specie dove l'agricoltura non è stata molto ancora sviluppata, o dove con la provvida opera delle bonifiche, come in quel di Ravenna, di Ferrara e nel Veneto, vasti territori sono stati redenti dalle acque stagnanti e dalla malaria, ma hanno bisogno di essere fecondati da vivo lavoro, dalla costruzione delle case coloniche, dall'acqua potabile, dalle opere di irrigazione e di igiene e così via dicendo. Ora io ho pensato ad un istituto che si presenta oggi a noi, (ed entra nella nostra vita giuridica) perchè vige

nella Venezia Giulia e Tridentina ed a Zara, - povera Zara, fedele città italiana ora priva di territorio, - che è accennato opportunamente nelle due relazioni dell'onorevole guardasigilli alla Camera e al Senato, ma che non è stato mai ricordato in questa dotta discussione, e cioè alla « trascrizione » e al « Libro Fondiario », e più in generale al modo di rendere pubblica la condizione giuridica della proprietà della terra, di trasmetterla, di dividerla, di gravarla di servitù, di farla conoscere agli altri; di rendere agevoli in una parola tutti i rapporti e contratti sulla terra, evitando dubbi, frodi, ed anche, *sit venia verbo*, gli imbrogli, che col sistema attuale sono possibili e facili e magari involontari. Ora in questi quattro importanti documenti dell'on. guardasigilli e delle assemblee (le due relazioni alla Camera e le due al Senato) io ho trovato quasi una specie, (non oso dirlo reciso), di contraddizione, perchè la parola potrebbe essere scortese, ma un'evidente mancanza di stretto legame, una specie di dissidio, di antitesi, tra le premesse e le conseguenze; tra la ragione e la soluzione.

L'onorevole guardasigilli ha scritto che tra i vari istituti che differenziano il nostro diritto da quello delle provincie ricongiunte alla madre patria, c'è quello della trascrizione. Noi abbiamo il vecchio istituto della trascrizione; le nuove provincie hanno quello della intavolazione, o meglio del libro tavolare, che dipende dal Codice civile austriaco del 1811 e da una legge austriaca del 1871 (25 luglio), istituto che fece e fa buona prova. E soggiunge il guardasigilli che questo sistema, per tutti i rispetti e per l'efficacia sua, è migliore del nostro, ma conclude che non è possibile ora portare tra noi questo sistema, regolato dalla legge citata austriaca, e quindi, per quanto meno perfetto il nostro sistema della trascrizione, dobbiamo mantenerlo nelle provincie del Regno nelle quali è attualmente in uso.

Nella Commissione della Camera questa nota, o questo dissenso tra le premesse e le conclusioni è anche più accentuato. Là si loda assai di più il sistema realistico del libro fondiario e dell'intavolazione e si ricordano altri paesi, che se ne vantaggiano - e l'Olanda, aggiungo io, è un esempio luminoso - ed hanno sviluppato il sistema lodato e invidiato.

E il relatore alla Camera, onorevole Rossi,

loda e dice: proviamolo in qualche provincia d'Italia; e conferma e conclude: salviamolo, come ottimo istituto, nelle provincie dove oggi vige. Al Senato, l'onorevole guardasigilli ripete queste note con nobiltà di forma, ma non estende il sistema, mantiene la trascrizione ed aggiunge, ad esempio il ricordo di qualche proposta di riforma e di qualche tentativo italiano - e uno, anzi, che avemmo l'onore di proporre alla Camera e discutere, l'onorevole Luzzatti ed io, come ministro di agricoltura e commercio nel 1905; un altro posteriore (1910) e quindi più felice ancora dell'onorevole Scialoja, ministro guardasigilli. Viene ultima oggi la dotta relazione dell'onor. Scialoja, che noi leggiamo. Ma conclusione definitiva è che anche la relazione dell'amico Scialoja riconosce i difetti e la necessità di modificare il sistema della trascrizione, riconosce la bontà del « Libro fondiario », ma si contenta di modificare la trascrizione. È già qualche cosa. Egli in questa materia può dirsi veramente maestro, perchè ricordo anche i suoi studi nella « Commissione del dopo-guerra » che fece buone proposte di riforme, riforme che non ho poi visto abbiano avuto attuazione pratica, vera e giuridica. Venne sì una spinta, da parte del ministro delle finanze onorevole Meda, desideroso di mettere nuove tasse su qualche atto che sfuggiva alla trascrizione. In questa materia fu fatta adunque, nel 1916 (9 nov.), - coi provvedimenti finanziari vari, Regio decreto-legge del 1916 - una riforma; ma d'*indole fiscale*, perdendo così un'ottima occasione - allora - per riformare un istituto giuridico che meritava di essere perfezionato.

Io ho, signori, poca esperienza della vita pratica di Tribunale e potevo dubitare di essere spinto, come direbbe il mio amico Polacco, da un'impressione di scuola, una di quelle care impressioni degli anni di vita universitaria che talvolta non possiamo tralasciare. Perciò ho voluto risalire anche a fonti dotte, sicure, fondatissime, e ho ricordato una pagina del Gabba in cui egli spiega che l'istituto della trascrizione è difettoso: crede di far bene conoscere al pubblico (poichè è un organo di pubblicità della proprietà) la situazione della proprietà, i diritti reali che sulla proprietà gravano, le servitù, le variazioni, i passaggi successivi: lo crede, ma realmente non è così. « Non si può dire che i

libri pubblici diano notizia o cognizione esatta della condizione giuridica degli immobili » (dice). « Può dirsi che l'uso di tali libri implichi quasi una petizione di principio, perchè presupponga un ricercatore di notizie che sappia già da altre parti ciò che in essi è, e la possibilità di cercare e di controllare. Bisogna sapere il nome del proprietario o di uno dei proprietari, e risalire e discendere... ». Così il Gabba.

Se infatti qualcuno di voi, onorevoli colleghi, è andato in questi nostri uffici, come ci sono andato io, a cercare notizie, magari di cose sue, egli si sarà sentito imbarazzato a ritrovarle, perchè quelli sono libri con lunghe sequele di iscrizioni di ipoteche, di numeri e di nomi, e con ricordo di documenti notarili, ma non danno notizia chiara e pronta sotto il nome dell'individuo, della proprietà che egli possiede, nè, nella proprietà descritta, notizie dei vincoli tutti e legami, e obblighi, e ipoteche e servitù che eventualmente su quella proprietà esistano. E infatti chi studi quella legge fiscale del novembre 1916 (Meda), che venne dopo i progetti citati - e quello Luzzatti Rava del 1905, approvato dalla Camera dopo lunga discussione - e quello Scialoja posteriore, - e legga gli studi fatti dalla Commissione per il dopo guerra, si accorge che moltissimi atti di primaria importanza non venivano trascritti, come le successioni dirette e le divisioni dei beni, di modo che il libro, per natura sua, era, e resta, assolutamente incompleto e deficiente di quelle notizie, che invece si avrebbe necessità per ragioni di diritto di conoscere. Manca la catena. E se ormai, per ragioni fiscali, la catena è iniziata oggi, per riflesso della legge fiscale, il libro ha anche queste notizie, ma non può certamente rappresentare la serie completa delle variazioni e successioni, poichè fino al 1916 codeste notizie non vi si iscrivevano.

Tale lo stato di fatto in così grave materia che tutti interessa. E allora si può dire: dal momento che autorevoli persone, come quelle che fanno parte delle due Commissioni della Camera e del Senato, riconoscono la utilità della sistema tavolare e del nuovo istituto, dal momento che l'esempio delle provincie felicemente unite all'Italia, in possesso di questo istituto, ci dice che esso è giovevole, dal momento che in alcuni Stati questo sistema è lodato e in altri

ancora è applicato con soddisfazione da molto tempo, perchè non facciamo la riforma noi pure? La difficoltà è la mancanza del catasto geometrico? Ma noi lo facciamo ora. Non abbiamo ancora compiuto l'operazione base per questa trasformazione, l'operazione base, dal tempo di Napoleone fino a noi, cioè il catasto. Napoleone stesso quando volle discutere e fare approvare il Codice civile (e c'è persino riprodotto nelle stampe il quadro che lo rappresenta in tale attitudine, quando presiedeva il Consiglio di Stato per raggiungere la conclusione sul Codice civile che fu presentato dal 1792 in poi sei volte alle Assemblee legislative) Napoleone credeva che il catasto dovesse completare il Codice, delimitare le proprietà, descriverle e far pubblici i diritti reali, e condurre ad eliminare liti e contrasti. Il Progetto che era stato compilato per opera dell'illustre giurista Cambacères - dotto e già ardente giacobino che non pensava certo allora di finire poi duca della Parma, del mio amico Mariotti e nostra, città a lui allora ignota per quanto bella e fiorente - il Codice non riusciva ad ottenere l'approvazione dell'Assemblea. E noi ne sappiamo le ragioni...

Dopo il 18 brumaio, cambiata costituzione, fatto primo console Napoleone, esso assunse la presidenza del Consiglio di Stato, diresse le discussioni, ascoltò i pareri, fece votare i punti difficili, tagliò e decise dove era necessario. E Napoleone credeva che fatto il Codice, e fatto il catasto, cessassero i litigi. E fu sorpreso quando ebbe notizia del primo commento. Questo era capitato anche a Federico il grande (lo chiamavano tutti così) quando aveva pubblicato il Codice suo di Prussia. La grande opera del Codice civile fu compiuta e passò trionfante in tutto il mondo, fu assunta da molte altre Nazioni tra cui l'Italia, fu lodata ed ammirata anche dallo stesso autore, che la ricordò con la massima compiacenza nelle sue ultime così meste « Memorie di S. Elena ». Napoleone voleva principalmente la sicurezza e la chiarezza della proprietà e credeva che col catasto si potesse raggiungere anche questo scopo.

Si cominciò infatti in Francia la compilazione del catasto con tale criterio « di prova », ma dopo parecchi anni si abbandonò la via e si cambiò metodo. Si fece invece un catasto descrittivo, ripetendo magnificamente, e perfezionando il

metodo di uno di quei catasti di cui l'Italia aveva dato esempio fino dal tempo del Carli e in quel censimento della Lombardia, in cui Pietro Verri aveva mostrato la sua acutezza di filosofo, la sua dottrina di economista, e la sua grande ed illuminata pratica di amministratore. Anche la Francia si duole molto oggi di non aver continuato nel sistema iniziale: e tenta porvi riparo, ma c'è il catasto compiuto e nessuno pensa in Francia ora, anche per evidenti ragioni finanziarie (noi sappiamo che cosa costava e che cosa costa), ad un rifacimento del catasto solo per dare la prova dei diritti reali.

C'è là un Comitato parlamentare che vorrebbe la riforma della trascrizione, troppo vecchio istituto. In Italia noi ci troviamo in diversa condizione. In una parte del territorio si ha il nuovo catasto, pensato da tecnici italiani, illustrato magnificamente da Angelo Messedaglia, ma in molte altre provincie questa opera non è compiuta. O perchè noi rinunziamo alla buona occasione di preparare efficacemente, in questa occasione, onorevole ministro, tutti gli elementi che potessero essere necessari o utili a portare il sistema tavolare fra noi? Voi lo avete lodato, tale sistema: tutti l'hanno lodato. Voi avete accennato « a istituti che più non rispondono a moderne esigenze ». Eccone uno, e grave e importante. Riformatelo!

Mi sono preoccupato ora di vedere il sistema speciale dell'Austria. E penso se non sia opera della vecchia pratica Venezia nostra.

Esempio e sistema fondamentale del *Libro Fondiario*: il tipo, insomma, è quello introdotto dal colonnello Torrens nel 1858, nell'Australia: Davanti a quelle immense distese di terre che lo Stato assegnava in concessione ai pionieri e coltivatori, dovevansi garantire i confini, e il Torrens immaginò un sistema così semplice e così geniale che non può non impressionare. Ogni proprietario ha descritta la sua proprietà in una pagina del libro fondiario ed egli ha copia del foglio corrispondente nel Libro pubblico. È il suo titolo. È la registrazione. Se vende, dove andare al registro e denunziare la vendita e consegnare il foglio al nuovo compratore; se divide può far segnare nel suo foglio, che ha la pianta della proprietà, la notizia della divisione, o può restituire il suo foglio e farne consegnare uno a sé per la parte del fondo che gli è rimasta e un altro a colui

che ha comprato la parte complementare. Se ha una ipoteca la deve fare iscrivere, senza ciò l'ipoteca non ha effetto, se ha una servitù passiva anche questa deve essere iscritta.

Se vuole fare un mutuo deve consegnare all'istituto di credito il foglio, finchè non abbia pagato la somma che ha mutuata. Tutto ciò è semplice, è chiaro, è spedito: vi si vede il genio inglese davanti al problema in un nuovo grande paese. Questo sistema ha anche una bella specialità, non è obbligatorio. Chi non vuole la intavolazione, può non richiederla; ma lo Stato non lo garantisce e non assicura la sua proprietà terriera; non gli garantisce nè l'origine nè le servitù, nè le divisioni, nè i trapassi della proprietà. Accade in fondo come da noi per certi atti che non sono stati registrati. E non sono validi. Oltre questo sistema base, del *certificato di proprietà* che si trasmette con la girata, (Legge australiana del 2. Luglio 1858, modificata nel 1861 e adottata da tutti i paesi della Confederazione col *Registrar general*) ve ne sono altri, come quello olandese, e quello austriaco che è semplice, ma non — a dir vero — chiaro e svelto quanto quello del Torrens. Io avevo sentito parlare e avevo letto del sistema tavolare austriaco ma me ne mancava notizia diretta, concreta, pratica.

Pregai il mio amico senatore Mayer, che era a Trieste, perchè mi mandasse la legge ch'è del 1871 e qualche documento o modello di ufficio, ed egli gentilmente mi mandò questo libro « Compendio di diritto tavolare austriaco » di un magistrato, il Neuhold, libro stampato a Zara. È scritto in quell'italiano della burocrazia e della legislazione austriaca, assai caratteristico e che riesce strano alla prima lettura perchè è un italiano mescolato di parole e di espressioni che spesso non piacciono molto al nostro orecchio e non sarebbero tollerate dall'illustre amico Del Lungo. Questo libro non è di dottrina o di storia; ha anche un pregio, descrive il catasto a sistema tavolare delle provincie austriache, e quello delle dalmate, in qualche punto differente dal primo.

Anche questo in fondo è un sistema semplice, di cui tutti si lodano. Non vi è la norma di rilasciare il documento con la pianta grafica, ma vi è una pagina del Libro, o tabella, che indica la proprietà, indica quelli che noi chiamiamo i numeri di mappa, le servitù, ecc., in-

dica le divisioni, successive, le alienazioni, le ipoteche, e tutte le note caratteristiche del fondo. Insomma c'è un libro con i nomi dei proprietari, e un altro libro, ogni pagina del quale dà le note e la storia del fondo: La legge 25 luglio 1871 si chiama: *Allgemeines Grundbuchsgesetz*, ha libri ordinati secondo i fogli (*Realfolien*).

Chi si presenta chiedendo o il suo nome o quello di un altro, trova immediatamente in un foglio la descrizione del fondo e di tutto ciò che sul fondo grava, ipoteche, servitù, proprietà, l'origine e le divisioni anche per eredità e via dicendo.

Ogni fondo ha un foglio distinto in cui si notano i trapassi e le variazioni (*Intabulation, Einverleibung*). È sempre al corrente.

È possibile di sostituire un foglio vecchio con un foglio nuovo, con un foglio che cominci con lo stato di fatto.

La Francia trovò ora nelle provincie riconquistate il libro fondiario, e mantiene in Alsazia tale sistema che loda.

Ora io dico: facendosi in molte provincie le operazioni nuove del catasto, perchè noi non adottiamo questo sistema, perchè non cerchiamo di introdurlo presso di noi? Magari per prova: magari non obbligatorio. Rispondono le relazioni — e anche quella dell'onorevole Scialoja così bella e così lodata (e sono tutte notevoli): — noi abbiamo la trascrizione e possiamo utilmente modificarla, noi abbiamo fatto vari disegni di legge che non hanno avuto fortuna, come non ne ebbe il mio, per le vicende parlamentari ed anche per una certa opposizione alla novità. La Camera, debbo dirlo, approvò il progetto Luzzatti-Rava del 1905, nella seduta del 7 marzo 1906.

E poi si fermò tutto.

Si annunzia ora la riforma della trascrizione.

Io prendo atto di questa promessa del relatore, e sono sicuro che sarà mantenuta, tanto più che gli stessi lavori e progetti dello Scialoja come guardasigilli e gli studi suoi successivi, come presidente della « Commissione del dopo guerra » danno affidamento che egli, da giurista acuto e dotto come è, e con l'autorità dei colleghi e del ministro e delle due Commissioni e della più grande Commissione giuridica-politica-tecnica che rivedrà i lavori e preparerà le norme giuridiche precise per i

nuovi Codici, ci darà una buona riforma della trascrizione. Ma per me non basta: E dico; se si è oggi raggiunto un progresso, nella tecnica e nella pratica e nell'esempio di altri stati civili europei ed australiani, perchè non facciamo il passo? Perfino l'Africa lo ha fatto; ed io ricordo che nel 1909, allorchè avevo l'onore di essere collega dell'onorevole Tittoni nel Ministero, un bel giorno egli presentò al Consiglio il « Codice fondiario dell'Eritrea » nel quale si poneva questo sistema dell'intavolazione. È il Regio decreto del 31 gennaio 1909, n. 378, stampato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1909. Il titolo IV di esso tratta del Catasto, e del *Catasto probatorio*. Sono in tutto 256 articoli con le tabelle e coi moduli necessari. Se quel Codice fondiario (e l'ho qui) sia in vigore non so, perchè non ho avuto tempo di verificarlo e ieri anzi, per fare ricerche in biblioteca, ho perduto il mio turno per parlare, e mi scuso coi colleghi.

Io non so se il libro fondiario per l'Eritrea del 1909, pubblicato nelle leggi, abbia avuto la sorte che ebbe anche il Codice civile per l'Eritrea, pure allora (1909) pubblicato, e studiato felicemente dall'onorevole Scialoja e stampato nella raccolta delle leggi nostre così che pareva dovesse andare in applicazione, ma che invece fu sospeso...

SCIALOJA. Fu sospeso per mio stesso consiglio, perchè era un assurdo. Lo dovemmo compilare perchè ordinato dal legislatore.

RAVA. È giusto. Troppo diverso il Diritto musulmano dal Codice civile. Ad ogni modo, Ella fece un bel lavoro. Io domandavo se il Libro fondiario (di 200 e più articoli) per l'Eritrea è in vigore: nè si dica che è assurdo fare tale riforma per l'Africa... Anche la Francia l'ha fatta: essa applicò alla Reggenza di Tunisi il sistema Torrens; ho qui la *Loi de la propriété foncière* (19 Ramadan 1302 - 1 luglio 1885), è del Ministro residente Cambon, quello stesso diplomatico, credo, che ora presiede a Parigi la Conferenza degli ambasciatori. Sono 381 articoli. E in vigore, e io ho riscontrato il numero dei fogli del libro che registra le parcelle dei proprietari, e la superficie censita. Questo libro dà la prova della proprietà. Il problema era difficile laggiù, perchè tra il diritto mussulmano che ammette la trasmissione segreta della proprietà e il nostro si-

stema, che è tutto palese, c'è veramente un abisso. Ma si è fatta la riforma e giova. Insisto, dunque, nel fare una prova da noi in qualche provincia col nuovo catasto. Ma mi contento di cosa modesta. E prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli e della Commissione che si miglioreranno i sistemi di trascrizione. Io confido che almeno si farà un libro, o un elenco, dei proprietari con i numeri corrispondenti dei libri ipotecari, in modo che essi possano rintracciare - con i numeri di mappa nei libri dove è descritta - la situazione della loro proprietà. Questa è ormai cosa di necessità fondamentale ed evidente: il mondo moderno ha bisogno di strumenti più agili e sicuri e facili, ha bisogno di sveltire codesto istituto che è vecchio ed inadattato alle condizioni attuali dello sviluppo economico, dei rapporti di affari, della facilità delle trasmissioni, e alla velocità della vita che tanto è cresciuta.

La proprietà mobiliare si svolge con febbrile movimento: la fondiaria, che ha tanto bisogno di progresso, anche per sviluppare la produzione agraria - e per poter sostenere il peso di tante imposte e sovrimeposte! - resta come anchilosata.

La legge fondiaria della Tunisia fu modificata (ricordo) nel 1886 e poi nel 1888 e poi nel 1892. Ora vige e si applica con soddisfazione. E in India gli Inglesi fecero il catasto...

E anche nel Madagascar fu estesa dalla Francia.

Mi scusino i colleghi se insisto!

Io non ho sentito fare queste osservazioni e proposte da nessuno degli oratori egregi, perciò mi sono permesso di indicare questo progresso necessario.

Perchè dobbiamo restare arretrati? Ora si fa la riforma del Codice civile nell'interesse del diritto e anche dell'agricoltura e si esegue per molte provincie la grande operazione del catasto. Sono le due basi necessarie.... Sono le stesse condizioni del 1802, quando Bonaparte volle concludere e pubblicare il Codice civile e aver il catasto che facesse prova ed evitasse liti. Che cosa altro si aspetta? E perchè si vuol lasciar passare una così favorevole occasione? Per alcune provincie si avrebbe subito il libro fondiario e si farebbe l'intavolazione. È un grande progresso; che cosa si aspetta?

Vengo alla seconda parte: ho già rilevato

dalle relazioni presentate, e ricordato l'annuncio di un Codice della marina mercantile, complessivo, che comprenda anche quella difficile parte - difficile, perchè diversa in Italia e perchè improvvisamente colpita da novità straordinarie - che è il lavoro dei porti. Evidente è la necessità che questo Codice nuovo sia fatto, poichè per un paese come l'Italia tutti hanno la persuasione giusta, tutti sentono, che sul mare sono molte risorse e molte speranze; così mi auguro che sia compiuto per virtù degli studi fatti e per opera della commissione che ne darà la sin'esi.

Dunque un nuovo Codice del mare. Ma per me non basta! Vorrei fare un'altra osservazione: le discussioni belle e alte che abbiamo inteso, discussioni che sono ricominciate e illuminate oggi per opera dell'amico on. Polacco, riguardano in genere vecchi istituti del diritto - specie di famiglia - che si legano nobilmente col diritto romano; che hanno avuto efficacia nella vita e nella civiltà degli stati moderni, e che continuano a regolare anche oggi siffatti importanti rapporti civili. Ma vi sono anche altri rapporti, dei quali occorre interessarsi, e stanno già in leggi speciali; e non sono nel Codice civile. E valga il vero!

Come nacque, anzi che cosa era in origine il Codice civile? Era l'affermazione dei principi della rivoluzione francese, discussi da tre assemblee, e poi temperati dagli ultimi rivolgimenti e frenati dalle difficoltà finanziarie... e dal 18 brumaio che vi era passato sopra.

Da Barras a Bonaparte, I console! dal Direttorio al Consolato! E, per giunta: « Deja Napoleon perçait sous Bonaparte ». Il Codice rappresentò l'affermazione dell'individuo, della proprietà privata, della libertà e dell'uguaglianza nei diritti, e nei contratti. Non si parlò - nel Codice - di cose economiche, all'infuori di qualche detrito, come ad es. nei mercati, con norme che si trovavano nella legislazione antica, allora ancora (1802), vigente, e che i compilatori adoperarono come materiale di lavoro. Ma tutta la parte dei rapporti economici, sociali e di lavoro, e dei diritti e della tutela degli operai fu esclusa; si pensò che la libertà proclamata e affermata dovesse bastare e che la legge che aveva abolito le corporazioni, - e che in fondo non aveva fatto che ripetere quel nobile proclama che precedeva la legge fatta dalla monarchia per

sciogliere le corporazioni, e che, firmato dal Turgot, resta un magnifico inno e una splendida affermazione dei diritti dell'individuo, - fosse sufficiente. Quel celebre decreto del Turgot ebbe vita breve, chè presto furono stabilite nuovamente le corporazioni. La rivoluzione lo riprese perchè volle liberare dalla gilda e dai vincoli della corporazione gli operai che dovevano essere ormai - coi diritti dell'uomo - fabbri della loro fortuna, giacchè i principi del Codice dovevano consacrare la proclamazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e fare liberi tutti.

Ma per le necessità reali e le condizioni pratiche della vita umana, e soprattutto perchè presto venne la macchina a vapore, e con essa i lavoratori raccolti negli stabilimenti, - il che distruggeva o quasi il lavoro a domicilio, - le nuove condizioni formatesi pel lavoro, le macchine, le abitudini ai pericoli e via dicendo diedero luogo a abusi di orario, a sistemi antigiuridici, a soverchie fatiche di fanciulli e di donne; a infortuni; e, specie gli infortuni, a liti per decidere col Codice della responsabilità e del danno.

I nuovi fatti portarono la necessità di altre leggi. E allora cominciò quella serie di domande e risposte, di spinte e contro spinte, di richieste e di ripulse - per adoprare le parole del nostro grande Romagnosi - per cui si venne a formare in Inghilterra e in Francia una legislazione nuova: quella del lavoro, o, come si chiamò, legislazione sociale.

L'impero aveva glorificato il Codice che doveva essere come un vangelo, anzi il grande giurista Troplong doveva poi ricercare ed illustrare filosoficamente *l'esprit démocratique du Code civil*....

Ma il primo che aveva riconosciuto che nel Codice civile napoleonico mancava l'elemento del lavoro era stato un italiano di alto ingegno, già professore a Bologna, andato profugo a Parigi dopo il nobile tentativo per l'indipendenza italiana del 1814. Egli non avrebbe mai pensato che dalla sua cattedra di Parigi sarebbe dovuto venire ambasciatore a Roma, e qui essere chiamato ministro del Papa costituzionale, e qui incontrare una triste sorte, immeritata: Pellegrino Rossi. Il primo studio critico (dicevo) sui difetti sociali del codice civile francese fu quello di Pellegrino Rossi, e fu ascoltato e me-

ditato, perchè alta e serena era l'opera e nobile l'intenzione.

Da allora in poi si cominciò a vedere anche in Francia, che i rapporti giuridici nascenti dal lavoro e dalle speciali condizioni dei lavoratori non erano nel Codice civile. Il secolo XIX - che aveva cominciato col trionfo impensato della macchina a vapore e con la sorpresa della pila del nostro Volta - (chiamato a Parigi da Napoleone per ripetere gli esperimenti fortunati) - il secolo XIX modificava tutte le condizioni di vita dei lavoratori.

E cominciava il tentativo delle leggi speciali che venivano a colpire alcuni dei principi astratti e rigidi ispirati dalle teorie filosofiche di Rousseau e della Rivoluzione francese, e si arriva (non vi farò la successione di queste leggi che cominciano con l'abolizione dell'arresto per debiti) e si arriva alla lotta del Cartismo in Inghilterra e alle prime leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla durata della giornata di lavoro, e, in Francia, alla legge sui sindacati del 1894, legge importantissima perchè in antitesi coi principi del Codice, e poi a quell'altra, successiva, che riconosce il diritto di associazione, contro il quale diritto l'assemblea rivoluzionaria francese era stata inesorabile, perchè aveva messo nel Codice penale il reato di associazione e la condanna di quelli che si fossero riuniti in associazioni.

A questa legge su le associazioni, che ha avuto una vasta eco in Francia, si devono le associazioni di culto (chi non ricorda in proposito il *concordato* del 1801 di Napoleone, durato fino alle leggi del ministro Briand?) e la nuova questione di oggi per le cosiddette associazioni di culto, questione che non so sia ancora stata completamente risolta. Questo elemento economico-sociale che Pellegrino Rossi aveva dimostrato mancante nel Codice civile, si affermò, si fece strada, e poi si propagò anche in Inghilterra, in quell'Inghilterra così liberista e tenace, e ci ricorda la propaganda che ne fece allora Chamberlain, il padre dell'attuale uomo politico, fino ad arrivare alla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni nel lavoro e alle leggi per la vecchiaia dei lavoratori degli ultimissimi anni.

In Italia abbiamo una serie di tali leggi, e non solo per gli operai. Anzi si cominciò e si pensò dapprima ai fanciulli degli operai, al

piccolo figlio dell'operaio spesso condotto all'estero da vili speculatori, a duri lavori, ed è bello ricordare qui in Senato la legge che il Guerzoni, segretario di Garibaldi, aveva proposto e ottenuto nel 1869 per l'infanzia. Per i dolori di questa infanzia, che il nostro caro collega e mio compagno di Università Paulucci Di Calboli, che era qui poco fa, e che ora non vedo presente, ha illustrato in un geniale libro, *Larmes et sourires de l'émigration italienne*, che fa onore alla letteratura italiana e al cuore umano.

Da noi si è cominciato coi fanciulli; poi è venuta la legge per le società di mutuo soccorso degli operai e per le cooperative, poi l'assicurazione « libera » per la vecchiaia e gli infortuni, quindi l'assicurazione « obbligatoria » per gli infortuni (oggi il senatore Polacco arguto ci parlò di un nuovo caso!), e di quella per l'invalidità, e per la vecchiaia, per lo studio delle malattie, per gli scioperi, la disoccupazione.

C'è un complesso di leggi che rappresentano uno sviluppo parallelo a norme, a istituti giuridici, a idee fondamentali del Codice civile; sono un altro Codice direi di diritto umano, e non sono coordinate. In alcuni Stati vi sono, se non Codici, ordinamenti speciali, come ad esempio - oltre la *Gewerbeordnung*, per le industrie - la grande legge germanica recente sulle assicurazioni, composta di 1900 articoli. Il governo nazionale nostro non abbandona certo tali compiti. E coi sindacati organizza i lavoratori. E si parla di un *parlamento tecnico*; e di funzioni legislative sul lavoro.

La Francia ha pensato - memore della gloriosa opera sua, passata trionfante fuori d'Europa - ha pensato, dicevo, ad un vero « Codice del lavoro », e ha fatto studi belli e già preparato alcuni libri di tale Codice. E allora perchè da noi - che abbiamo già questo materiale di leggi e di norme, e questa coscienza, - non facciamo con esso l'opera che 120 anni or sono facevano i coordinatori delle varie e disperse leggi civili, per formare il Codice? Perchè l'Italia giovane che bene riforma i suoi Codici, non accoglie e fonde codesti ideali? Perchè non facciamo anche noi codesto coordinamento di leggi, di forze, di tendenze e di conquiste dello spirito e del cuore umano? Il cuore, onorevoli colleghi, ha sempre visto e notati questi dolori, ma solo l'umanità moderna li ha presi in

considerazione, ne ha fatto oggetto di diritto e di leggi. Le miserie e i dolori sono antichi: è l'umanità moderna che li cura!

Questo dunque chiedo agli onorevoli colleghi e alla Commissione; come ci dite di fare un nuovo Codice per la marina mercantile, ponete le prime basi per coordinare queste leggi del lavoro che tutelano la vita di 10, di 15 milioni di operai, di fanciulli, di donne di tutte le età. Si richiede ormai solo opera di revisione, e di coordinamento, perchè queste leggi già esistono e vivono.

Ho così parlato e per gli agricoltori nostri, e per la chiarezza della proprietà fondiaria chiamata a utili uffici, e per la tutela dei lavoratori tutti d'Italia.

Signori, quest'opera di sapienza e di umanità sarà degna di voi; tenete conto di questa proposta pratica. E giacchè siamo stati invitati dal Governo, dal Guardasigilli e dalla Commissione a fare proposte e raccomandazioni, o a dare savi consigli amichevoli, come accenna la relazione, spero che vorrete tener conto di queste due riforme ispirate a ideali moderni: libro fondiario e legislazione sociale. Non vi costano milioni, sono novità necessarie. L'Italia è giovane e non deve star chiusa in vecchie norme. La novità porterebbe una nota alta e bella nel Codice e, come dice la elegante e dotta relazione dell'onorevole Boselli, mostrebbe il pensiero di accordare i principi perenni del diritto con la mutazione delle cose e con l'anima dei tempi: « il desiderio ideale di abbracciare le province sorelle con più umani diritti e stringerle tutte in una stessa tutela di bene ». (*Applausi prolungati. Moltissimi senatori si congratulano con l'oratore*).

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Prego gli onorevoli colleghi di darmi ascolto per pochi minuti, e dichiaro che io non ero neppure tra gli iscritti a parlare nella discussione generale, comprendendo benissimo la inutilità della mia parola in un dibattito al quale partecipano ed hanno solo diritto di partecipare, a mio avviso, le più alte competenze del diritto.

E, se mi indussi ad iscrivermi all'ultima ora, ciò fu per due ragioni: l'una, perchè ieri udii dall'autorevole voce del senatore Del Giudice affermare recisamente e con profonda convin-

zione la necessità di far rivivere il primo matrimonio contratto dall'assente che ricompaia e trovi il coniuge passato a seconde nozze; l'altra, perchè, oggi, con tanto garbo l'onorevole senatore Polacco, che ha pronunciato un discorso mirabile, come sempre, per sostanza e per forma, ha ricordato appunto che la questione venne la prima volta sollevata unicamente da me nell'altro ramo del Parlamento, allorquando avevo l'onore di essere deputato, e precisamente nella seduta del dì 8 marzo 1919, svolgendo analogo ordine del giorno in occasione del disegno di legge sulla capacità giuridica della donna. Ora io, nell'altra Assemblea, a proposito della speciale questione che ne occupa, sostenni precisamente l'opposto di quanto sostengono gli onorevoli senatori Del Giudice e Polacco, la necessità cioè di ritenere sempre valido il secondo matrimonio e di ritenere definitivamente in ogni caso annullato il primo. Gli è perciò che domando qualche minuto di attenzione, perchè io possa giustificare tale mia opinione su questione così grave, delicata e complessa.

E non esito a ripetere qui ciò che dissi sullo stesso argomento nell'altro ramo del Parlamento, e cioè che per mio conto, io che in certi determinati casi non sono affatto ostile al divorzio (e sono sicuro che affermando questo non mi rumoreggerete, in quanto so benissimo che in quest'Aula tutte le opinioni sono rispettate) affermo che nei paesi retti a divorzio la soluzione del problema sul caso prospettato è certo agevole; ed infatti diverse legislazioni estere, che hanno l'istituto del divorzio, annoverano, fra gli altri casi, quello del coniuge assente che ritorni e trovi l'altro coniuge passato a seconde nozze. Tale mia convinzione e tale mia affermazione io ripeto in quest'Aula; e per quanto io mi sappia che la grande maggioranza del Senato non sia della mia opinione in quanto alla tesi del divorzio, tuttavia mi lusingo che almeno un piccolo gruppo di senatori possa dividerla.

Certo non è il caso di trattenersi su questo punto perchè ad esso si è dichiarato ostile anche l'altro ramo del Parlamento e sarebbe vano oggi discuterlo. Del resto il mondo cammina.

Infatti lo stesso onorevole Polacco riconosce che oggi non è possibile tener fermo il cri-

terio adottato nel 1864, in quanto alla indagine sulla paternità ammessa, allora, nei soli casi di stupro o di ratto; e però, per la medesima ragione, non è, a mio avviso, possibile condannare oggi, senz'altro, l'istituto del divorzio semplicemente ricordando ciò che a tal riguardo fu detto all'epoca ormai lontana della compilazione del nostro Codice civile. Nè d'altronde io credo sia far rientrare per la finestra ciò che fu messo fuori per la porta, se alle cause di nullità del matrimonio, oggi previste, altre se ne aggiungessero, tenuto anche conto di quanto su tale argomento prescrive il diritto canonico.

Comunque, tornando all'argomento, io chiedo: si tratta davvero di intaccare la indissolubilità del matrimonio come tale, nel caso in cui si dia la prevalenza al secondo matrimonio per avventura contratto dal coniuge a norma di legge in assenza del primo coniuge, presunto morto, poscia ricomparso? In fondo sulla tesi, che è di puro diritto, da coloro che vogliono far rivivere senz'altro il primo matrimonio, annullando il secondo, si ragiona così: in tanto il secondo matrimonio è valido in quanto si suppone che il primo sia stato sciolto per la presunta morte del primo coniuge assente; ma l'assente ritorna, dunque, mancando la condizione per l'annullamento del primo matrimonio, questo deve ritornare in vigore e bisogna annullare il secondo. Or bene io osservo: se si consente al coniuge dell'assente, presunto morto, di contrarre legittimamente un nuovo matrimonio, la società, il legislatore gli riconoscono la legittimità della novella unione matrimoniale; e domando: cotesto secondo matrimonio consentito, riconosciuto e consacrato dalla legge, non sarà esso pure indissolubile quanto l'altro? Indissolubile il primo per le ragioni che tutti sanno, trattandosi di un contratto specialissimo che per i credenti è anche un sacramento; se poi sono consentite, nella speciale condizione di cui si tratta, le seconde nozze, indissolubile per le stesse ragioni deve ritenersi anche il secondo matrimonio. E se pertanto si vuol dare la preferenza al primo sol perchè è mancata la presunzione di morte del coniuge scomparso, parmi evidente che non della indissolubilità del matrimonio si è in fondo preoccupati, ma della osservanza della massima di diritto comune per cui, mancando la causa, cessano gli effetti.

Il rigido principio della indissolubilità del matrimonio menerebbe al divieto assoluto delle seconde nozze da parte del coniuge dello scomparso, al che si oppongono ragioni evidenti anche di umanità, che ormai tutti concordemente riconoscono.

Ma checchè sia di questa discussione di ordine strettamente giuridico, nella quale io non ho la pretesione di aver portato o di portare nuovi argomenti in pro dell'una tesi o dell'altra, domando invece se, per salvare la logica del diritto, bisogna conculcare i diritti, dirò, umani. Ed osservo che se il coniuge dell'assente è convolato ad altre nozze, un'altra famiglia è ormai creata; sono sorti novelli affetti, novelli sentimenti, nuovi vincoli più saldi, perchè più caldi; il nuovo nodo matrimoniale ha creato un nuovo vero consorzio *omnis vitae*... con quel che segue secondo la classica definizione del matrimonio, cioè un organismo pieno di vita e di vitalità presente e attuale, mentre il primo matrimonio è ormai sostanzialmente disciolto.

Per seguire la logica del diritto si dovrebbe spezzare, distruggere l'organismo vivo, vitale, palpitante di affetti e di verace esistenza, per far rivivere un matrimonio, sol perchè contratto in precedenza sebbene sia già spento materialmente e spiritualmente, per galvanizzare cioè un cadavere; nè riterrete certo che il coniuge passato a nuove nozze possa agevolmente, solo per la ricomparsa del primo coniuge, spezzare e quel che più preme, dimenticare tutta la nuova vita e la novella esistenza ch'egli si è creata, che egli possa con disinvoltura infrangere materialmente e spiritualmente i nuovi vincoli che sono ormai tanta parte dell'esser suo sol perchè c'è un matrimonio precedente, che non ha più pulsazioni di vita, ma che deve rivivere, sia pur solo formalmente, essendo il matrimonio pel nostro legislatore indissolubile! No, non riporterete in questo antico nucleo familiare che volete far risorgere, non riporterete giammai l'anima del coniuge, convolato a seconde nozze.

E lo stesso coniuge ricomparso, credete voi che possa sinceramente volere, e, di fatto, ricostituire l'antico nodo maritale col compagno di sua vita, che egli trova ormai passato a seconde nozze? No, non è possibile. Io penso, anzi, che tanto maggiore sarà in lui la delusione e

quindi l'avversione al risorgere dell'antico vincolo matrimoniale, quanto più viva l'ansia del ritorno dopo la lunga assenza. Il sospetto, la diffidenza e la gelosia, o, quanto meno, la indifferenza reciproca, sarebbero i compagni inevitabili del primo matrimonio risorto obbligatoriamente per virtù di legge. Ed è perciò che io mi domando se in omaggio unicamente ad una indissolubilità teorica, discutibile anche in punto di diritto, il legislatore debba spegnere la vita, e, come ho già detto, in sua vece galvanizzare un cadavere, spegnere l'unità familiare viva, in atto, palpitante di sentimenti e di affetti, per dar simulacro di vita ad un organismo ormai morto, ricongiungendo, obbligatoriamente e per volontà di legge, in vita comune due esseri ormai fundamentalmente e profondamente divisi.

Questa è l'argomentazione, onorevoli colleghi, che io ho creduto di qui ripetere a giustificare l'opinione da me già manifestata nell'altro ramo del Parlamento, opinione che non si è affatto mutata col passare del tempo, convinzione che non ha trovato argomenti contrari per mutarsi, neppure in casi di esistenza di prole, la cui sorte, a mio avviso, per ragioni che non è l'ora di esporre e di esaminare, resta la stessa con qualsiasi soluzione, e che, comunque, non sposta nè i termini giuridici della questione, nè, e più ancora, il contenuto di essa sotto l'aspetto profondamente umano.

Tutto ciò avrei voluto e forse dovuto esporre non oggi, ma in occasione della convalida del decreto-legge che porta la firma dell'onorevole Mortara, il quale, non appena nominato ministro guardasigilli, informato appunto della questione da me sollevata nell'altro ramo del Parlamento, si affrettò, in vista della gravità ed urgenza di essa, a presentare con encomiabile sollecitudine analogo decreto-legge, già convalidato senza osservazioni dal Senato, ma non ancora dalla Camera dei deputati, che io sappia. Però non potei allora manifestare la mia opinione per ragioni che è inutile qui venir dicendo ed è perciò che ora scagiono il mio silenzio di allora, non certo causato da mutate convinzioni. Non è poi questo il momento di esaminare se il decreto Mortara abbia adottato la soluzione migliore in ordine al proposto quesito. Inclino a ritenere abbia adottato il sistema meno plausibile, lasciando a libito del coniuge

che lo stimi opportuno, chiedere mercè istanza giudiziale la nullità del secondo matrimonio in contraddittorio degli altri interessati, senza che per la pronunzia dello annullamento sia richiesto il costoro esplicito consenso e senza porre almeno un limite allo esperimento dell'azione, che può prestarsi a non difficili e turpi speculazioni. Per me, ritengo che coloro i quali si collocano sotto il punto rigido della indissolubilità del matrimonio, debbano negare assolutamente le seconde nozze al coniuge del presunto morto, il che per ragioni morali e sociali è assolutamente impossibile, o, concesse le seconde nozze, ritener queste, contratte sotto l'egida della legge, le indissolubili per qualsiasi eventò.

Non ho altro da dire, rinunziando a più ampio svolgimento dell'interessantissimo tema. Io mi auguro una sola cosa e cioè che, sia per la questione in esame, sia per tutte le altre molte che solleva l'odierno disegno di legge, l'onorevole Guardasigilli, che fa parte di un Governo il quale afferma di trarre la sua forza direttamente dalle energie nuove e vive del paese, sappia nel concretare le riforme dei codici tener conto del palpito vero della vita in tutte le varie manifestazioni della umana attività, con che egli avrà fatto opera legislativa degna davvero del sentimento e del plauso di tutto il popolo italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. Nella seduta di domani parleranno i relatori e l'onorevole ministro.

#### Rinvio della discussione di un disegno di legge.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
L'onorevole Presidente ha già comunicato al Senato che, svolgendosi attualmente delle delicate importantissime trattative commerciali con alcuni paesi, non sembra opportuno intraprendere subito la discussione delle tariffe doganali. Ed io, per mio conto, credo che questa discussione non potrebbe essere affrontata con la larghezza e con la libertà necessaria, senza il pericolo di arrecare qualche non lieve danno agli interessi del Paese.

Per questo mi permetto di chiedere che la discussione su tale argomento sia rimandata alla fine delle trattative oggi in corso.

PRESIDENTE. Se nessuno ha obiezioni da fare alla proposta dell'onorevole ministro, si intende approvato il rinvio della discussione sulle tariffe doganali.

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. In principio di seduta io avevo detto che gli Uffici avrebbero potuto riunirsi domani alle ore 11: però vari senatori mi hanno fatto presente che nella mattinata di domani sono convocate delle importanti Commissioni, le quali, chiudendosi probabilmente domani sera i lavori del Senato, non potrebbero condurre a termine il loro lavoro se non alla ripresa delle sedute, con nuova convocazione. Essi proporrebbero che gli Uffici fossero perciò convocati alle ore 14 di domani.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

#### Sull'ordine del giorno.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Perchè domani possa procedere più rapida la discussione, io proporrei che fosse rimandato lo svolgimento delle interrogazioni poste all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Spirito propone che le due interrogazioni scritte all'ordine del giorno della seduta di domani siano rinviate ad altra seduta.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Annunzio di interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano, di dar lettura dell'interpellanza e dell'interrogazione pervenute alla Presidenza.

PELLLERANO, *segretario*, legge:

#### Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri della pubblica istruzione e delle finanze

per conoscere se e come intendano provvedere alla costruzione di edifici scolastici per le scuole elementari nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

De Amicis Mansueto.

*Interrogazione con risposta scritta:*

Il sottoscritto, considerando che l'interesse delle fonderie italiane di minerali di piombo argentifero collima col bene inteso interesse nazionale, cui non conviene che dette fonderie siano ridotte a lavorare in perdita, interroga il ministro delle finanze per sapere - qualora disposizioni d'ordine amministrativo non bastassero - se non sarebbe opportuna e giusta una modificazione legislativa del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 550, intesa ad escludere dalla tabella A, annessa a detto decreto, la materia prima «argento greggio» che, *esente tuttora da dazio d'entrata*, non era compresa fra gli oggetti di lusso contemplati dalla tabella A, annessa al Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, stato revocato e sostituito dal precitato Regio decreto 18 marzo 1923, n. 550.

Rebaudengo.

PRESIDENTE. In conformità a quanto il Senato ha testè deliberato, domani alle ore 14 avrà luogo la riunione degli Uffici. Alle ore 15

si terrà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

« Delega al Governo della facoltà di arretrare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611) ».

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R documenti).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 5 dicembre 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.